Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 142

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 4 giugno 1973 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI ORDINARI

(7817)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 aprile 1973, n. 256.
Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata consta di fascicoli regionali e di un Bollettino nazionale.

Nei fascicoli regionali è effettuata, dalle società aventi sede in ciascuna regione, la pubblicazione integrale degli atti e fatti la cui pubblicazione è prescritta dal codice civile.

Il Bollettino nazionale reca la menzione dell'avvenuta pubblicazione nei fascicoli regionali, nonchè la pubblicazione integrale degli atti e fatti delle società quotate in borsa.

Art. 2.

Il Bollettino nazionale è pubblicato a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I fascicoli regionali sono pubblicati a cura della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione, sotto la vigilanza del Ministero.

Il Ministero dell'industria, commercio e artigianato, concorre nelle spese sostenute dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione per la pubblicazione dei fascicoli regionali del Bollettino ufficiale, mediante la concessione di contributi a favore delle suddette camere, il cui importo sarà determinato annualmente con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con quello per il tesoro.

Art. 3.

I fascicoli regionali e il Bollettino nazionale sono divisi in tre parti concernenti, rispettivamente:

1) atti costitutivi e statuti delle società e loro modificazioni;

2) bilanci;

3) altri atti e notizie.

In ognuna delle parti predette sono separatamente raggruppati gli atti e le notizie concernenti le società per azioni e quelli concernenti le società a responsabilità limitata.

Art. 4.

La menzione nel Bollettino nazionale è fatta mediante l'indicazione della denominazione e della sede della società e del suo numero di iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese; del tipo di atto o di notizia che forma oggetto di pubblicità; della data di deposito presso il registro delle imprese; degli elementi di individuazione della pubblicazione nel fascicolo regionale.

Art. 5.

Il Bollettino nazionale è pubblicato il primo e il terzo sabato di ogni mese, o nel giorno precedente se il sabato ricorrano feste ufficialmente riconosciute, e deve contenere la menzione degli atti e fatti contenuti nei fascicoli regionali pubblicati sino ad un mese anteriore a quello della data del Bollettino.

Con decreti del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato è determinata per i fascicoli regionali, la periodicità di pubblicazione, che non potrà essere superiore a un mese nè inferiore a una settimana.

Con analoghi decreti saranno stabilite le modalità per la pubblicazione dei fascicoli regionali, per la loro trasmissione al ministero, nonchè un modello uniforme dei fascicoli stessi.

Art. 6.

Agli effetti dell'articolo 2457-*ter* del codice civile si considera come data di pubblicazione quella del Bollettino nazionale in cui è pubblicata la menzione dell'atto o fatto.

Art. 7.

I soggetti tenuti, ai sensi dell'articolo 2457-*bis* del codice civile e del successivo articolo 9, a richiedere la pubblicazione del Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata presentano a tal fine alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione, copia dell'atto o della comunicazione depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, recante l'indicazione del numero con cui la società è iscritta nel registro. Tale copia deve essere rilasciata all'atto del deposito, dall'ufficio del registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 101-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, modificato dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1127.

Il richiedente deve provare l'avvenuto pagamento del prescritto diritto fisso mediante esibizione della quietanza o della ricevuta di versamento in conto corrente postale.

Art. 8.

L'articolo 100 delle disposizioni di attuazione del codice civile approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

« Fino all'attuazione del registro delle imprese gli atti di autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di una impresa commerciale nell'interesse di un minore o di un interdetto, gli atti di autorizzazione all'esercizio di una impresa commerciale da parte di un minore emancipato o di un inabilitato, i provvedimenti di revoca delle autorizzazioni stesse, le procure institorie, le nomine di procuratori nonchè gli atti e i fatti relativi alle società, per i quali il codice stabilisce l'iscrizione nel registro delle imprese, sono soggetti alla iscrizione nei registri di cancelleria presso il tribunale secondo le modalità stabilite dalle leggi anteriori.

Tuttavia il contenuto degli atti da iscrivere, i termini per l'iscrizione e gli effetti della medesima sono determinati dal codice.

Fino all'attuazione del registro delle imprese non sono soggetti a registrazione gli imprenditori individuali e gli enti pubblici che esercitano un'attività commerciale, salvo quanto disposto dal primo comma del presente articolo.

Non si applicano inoltre le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 2556 e dell'articolo 2559 del codice ».

Art. 9.

La pubblicazione degli atti concernenti le società cooperative avviene a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in apposito Bollettino ufficiale delle società cooperative.

Le modalità di pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società cooperative saranno determinate, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, tenuto conto del regio decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 998, e del regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2134, convertito nella legge 2 aprile 1936, n. 575.

Art. 10.

Per gli atti e i fatti posti in essere prima dell'entrata in vigore della presente legge e ancora non pubblicati alla stessa data nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata la pubblicazione nel Bollettino stesso è eseguita in conformità delle norme vigenti anteriormente al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1127.

L'articolo 2457-*ter* del codice civile si applica agli atti che saranno posti in essere successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

All'onere derivante dalla concessione dei contributi di cui al terzo comma dell'articolo 2 si farà fronte per l'anno finanziario 1973 con le maggiori entrate previste dalla legge 19 luglio 1971, n. 555, e con la riduzione di 200 milioni di lire del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 aprile 1973

LEONE

ANDREOTTI — FERRI —
GONELLA — TAVIANI —
MALAGODI — COPPO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1973.

Sostituzione di un membro ordinario del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 10 gennaio 1957, n. 3, col quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 20 dicembre 1965, n. 1443, recante norme di modifica al testo unico predetto, art. 139, relativo alla nomina dei membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto in data 25 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1972, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 265, con il quale è stato ricostituito il suindicato consesso e tra gli altri è stato chiamato a farne parte il dott. Aurelio Ponsiglione nella aliquota dei 14 dirigenti generali appartenenti a Ministeri diversi;

Considerato che il dott. Ponsiglione è stato collocato a riposo e deve pertanto essere sostituito con altro dirigente generale;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' chiamato a far parte in qualità di membro ordinario del Consiglio superiore della pubblica amministrazione il dott. Antonino D'Amore, dirigente generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in sostituzione del dott. Aurelio Ponsiglione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1973

LEONE

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1973
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 328

(7586)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1972.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Vercelli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1972, registro n. 4, foglio n. 211, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Vercelli;

Vista la nota n. 3034 del 12 settembre 1972 con la quale l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Vercelli prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perchè collocato a riposo, il proprio rappresentante enotologo Nelso Rosazza con il dott. Giuseppe Dalla Zonca;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Dalla Zonca è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Vercelli, quale rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura di detta città, in sostituzione dell'enotologo Nelso Rosazza.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1972

Il Ministro: COPPO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1973
Registro n. 2 Lavoro e prev. soc., foglio n. 308

(7618)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1972.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Arezzo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1972, registro n. 4, foglio n. 202, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Arezzo;

Vista la nota n. 3581 del 9 settembre 1972 con la quale l'Associazione provinciale dell'artigianato di Arezzo prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perchè deceduto, il proprio rappresentante rag. Mario Landucci con il rag. Paolo Staderini;

Decreta:

Il rag. Paolo Staderini è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Arezzo, quale rappresentante dei datori di lavoro (artigiani), in sostituzione del rag. Mario Landucci.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1972

Il Ministro: COPPO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1973
Registro n. 2 Lavoro e prev. soc., foglio n. 312

(7617)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1972.

Nuova pianta organica e denominazione delle qualifiche della carriera direttiva del Ministero delle partecipazioni statali.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 282, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero delle partecipazioni statali e della relativa struttura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la tabella XVIII, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, la quale fissa i posti dei dirigenti del Ministero delle partecipazioni statali in n. 29, complessivamente, e — in particolare — 4 posti di dirigente generale, 5 di dirigente superiore e 20 di primo dirigente;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, doversi procedere alla specificazione della nuova pianta organica e della denominazione delle qualifiche della carriera direttiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Considerato che, sottraendo — ai sensi dell'art. 60, primo comma, lettera *a*), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972 — dal numero degli ispettori generali del Ministero delle partecipazioni statali in attività di servizio (n. 12), aumentato del numero dei posti di organico di direttore di divisione (n. 21), il numero complessivo dei posti di organico previsti per le corrispondenti qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente (complessivamente n. 25), si ottiene la dotazione complessiva per le due qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione (posti 8), da ripartirsi in misura pari tra le stesse qualifiche (art. 6, comma secondo, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972);

Considerato che — ai sensi dell'art. 60, comma secondo, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972 — per le qualifiche inferiori a primo dirigente (escluse quelle del ruolo ad esaurimento), la dotazione organica complessiva è da rideterminarsi sottraendo dall'attuale intero ruolo organico (posti 103, per effetto del collocamento a riposo di una unità, in applicazione dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336), i posti istituiti per le qualifiche dirigenziali dello stesso ruolo (n. 29);

Ritenuto, pertanto, che la dotazione organica complessiva risultante è di 74 posti, di cui 19 (pari ad un quarto) per la qualifica di direttore aggiunto di divisione, e 55 — cumulativamente — per le qualifiche di direttore di sezione e di consigliere;

Ritenuto che, in corrispondenza dei posti ad esaurimento (n. 8) previsti per le qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione, devono essere accantonati altrettanti posti nella qualifica di direttore aggiunto di divisione;

Decreta:

Il ruolo organico del personale della carriera direttiva del Ministero delle partecipazioni statali, di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 282, è modificato, a decorrere dal 12 dicembre 1972, data dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come segue:

Qualifica	Numero dei posti
—	—
Dirigente generale	4
Dirigente superiore	5
Primo dirigente	20
Ispettore generale, ad esaurimento	4
Direttore di divisione, ad esaurimento	4
Direttore aggiunto di divisione	19
Direttore di sezione	55
Consigliere	

Nella qualifica di direttore aggiunto di divisione sono accantonati tanti posti, quanti sono quelli previsti per le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione; tali posti saranno utilizzati a misura che si ridurranno quelli delle suddette qualifiche ad esaurimento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1972

Il Ministro per le partecipazioni statali
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1973
Registro n. 7 Partecipazioni statali, foglio n. 88

(7615)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1973.

Modifica del decreto ministeriale 22 gennaio 1969 relativo all'iscrizione di dodici varietà di barbabietole da zucchero nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 12 febbraio 1969, con il quale sono state iscritte, nei « Registri delle varietà », tenuti dalla competente sezione dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, dodici varietà di barbabietola da zucchero;

Considerato che, tra le varietà di barbabietola da zucchero iscritte con il predetto decreto ministeriale, figurano, rispettivamente ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo unico, le varietà « Alba P », « Alba N » e « Alba NP » il cui responsabile della conservazione in purezza è la Società Alba immobiliare Padova - Centro seme di Padova S. Nicolò;

Vista la domanda in data 26 marzo 1973 con la quale la società stessa ha chiesto che, in conformità a quanto deliberato dall'assemblea straordinaria il 2 ottobre 1972, venga modificata la denominazione del responsabile della conservazione in purezza delle predette varietà;

Ritenuta l'opportunità di modificare, nel senso sopra indicato, il citato decreto ministeriale 22 gennaio 1969;

Decreta:

Il responsabile della conservazione in purezza delle varietà di barbabietola da zucchero « Alba P », « Alba N » e « Alba NP » di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo unico del decreto ministeriale 22 gennaio 1969, è la Alba S.p.a. - Centro selezione seme - Ponte S. Nicolò (Padova).

Roma, addì 20 aprile 1973

Il Ministro: NATALI

(7614)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1973.

Determinazione in misura fissa mensile delle somme percepite con il sistema « punto mancia » dal personale del casinò di S. Vincent.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, recante norme in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

Visto l'art. 4, secondo comma, del citato decreto, in base al quale può essere determinata, in misura fissa giornaliera o mensile e per ogni singola casa da gioco, la somma percepita con il sistema del « punto mancia » ai fini dell'applicazione dei contributi assicurativi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi assicurativi sulla somma percepita con il sistema del « punto mancia » dagli impiegati tecnici della casa da gioco di St. Vincent, la misura fissa mensile è così determinata:

	Lire mensili
1ª categoria ed equiparati	190.000
2ª categoria	170.000
3ª categoria *A*)	160.000
3ª categoria *B*)	150.000
Allievi anziani	110.000
Allievi	50.000

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1973

Il Ministro: COPPO

(7777)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1973.

Sostituzione di componenti della commissione di revisione del riso nazionale in esportazione.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1451, convertito nella legge 14 gennaio 1935, n. 99;

Visto il proprio decreto 9 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 214 del 22 agosto 1969, concernente la ricostituzione della commissione di revisione del riso nazionale in esportazione;

Vista la lettera n. 10753 del 15 giugno 1972, con la quale la Confederazione generale dell'agricoltura italiana ha designato, in qualità di proprio rappresentante in seno alla predetta commissione, il rag. Leo Carrà, in sostituzione del rag. Cipriano Madonini, deceduto;

Vista la lettera n. 0031 del 9 gennaio 1973, con la quale l'Istituto nazionale per il commercio estero ha designato l'ispettore generale Vincenzo Bonfiglioli in qualità di componente della commissione stessa, in sostituzione dell'ispettore generale Alberto Bedini, collocato a riposo su domanda;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Leo Carrà entra a far parte della commissione di revisione del riso nazionale in esportazione in qualità di rappresentante della Confederazione generale della agricoltura italiana, in sostituzione del rag. Cipriano Madonini.

Art. 2.

L'ispettore generale Vincenzo Bonfiglioli entra a far parte della commissione di cui all'articolo precedente, in sostituzione dell'ispettore generale Alberto Bedini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1973

Il Ministro: MATTEOTTI

(7821)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1973.

Prolungamento della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore dolciario nella provincia di La Spezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale in data 23 febbraio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 in data 5 marzo 1973, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende per la produzione di dolci nella provincia di La Spezia con decorrenza dal 27 settembre 1972;

Considerato che per i lavoratori licenziati per cessazione di attività di aziende appartenenti al settore ed alla località di cui sopra il periodo massimo di 180 giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione dall'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 115, risulta terminato alla data del 26 settembre 1972;

Vista la proposta in data 2 novembre 1972 dell'ufficio regionale del lavoro di Genova, corredata del parere dell'Associazione industriali, della CGIL, della CISL e della UIL della provincia di La Spezia, e favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un successivo trimestre ai lavoratori predetti che dopo la data suindicata siano rimasti involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la proposta di cui sopra;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività di aziende per la produzione di dolci nella provincia di La Spezia il periodo massimo di 180 giorni, previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione dall'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e terminato alla data del 26 settembre 1972, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1973

Il Ministro: COPPO

(7864)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1973.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore conciario operanti in provincia di Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 28 settembre 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore conciario operanti in provincia di Genova, con effetto dal 16 gennaio 1972;

Visti i decreti ministeriali 18 gennaio 1973 e 16 aprile 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 28 settembre 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore conciario operanti in provincia di Genova, è prolungata a dodici mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1973

Il Ministro: COPPO

(8059)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1973.

Adeguamento del limite di prezzo relativo ai biglietti cinematografici, di cui all'art. 6 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto l'art. 6, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, il quale dispone che l'abbuono del 18 per cento dei diritti erariali (ora imposta sugli spettacoli) concesso agli esercenti di sale cinematografiche che proiettano lungometraggi nazionali ammessi alla programmazione obbligatoria è elevato al 35 % per le giornate di spettacolo in cui il prezzo massimo del biglietto risulta inferiore alle 200 lire nette e dà facoltà di modificare tale limite di prezzo in relazione alle variazioni dell'indice del prezzo medio annuo dei biglietti cinematografici con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo;

Tenuto presente che, in base alle rilevazioni ufficiali effettuate dalla Società italiana degli autori ed editori — ente cui è affidato il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi — nel 1965, data di entrata in vigore della surrichiamata legge n. 1213, il prezzo medio dei biglietti cinematografici risultava pari a L. 240;

Considerato che, a seguito delle variazioni accertate, il limite di prezzo, con decreto ministeriale 29 dicembre 1972, è stato elevato a L. 321 nette;

Avuto riguardo che il prezzo medio è ulteriormente salito, raggiungendo nel 1972 l'importo di L. 428,87 con un incremento complessivo del 78,69 % rispetto al prezzo del 1965;

Considerato che si sono, pertanto, verificati i presupposti voluti dalla legge perchè possa essere nuovamente modificato il suddetto limite di prezzo massimo, ai fini della concessione del maggiore abbuono del 35 %;

Considerato che il nuovo limite di prezzo può essere fissato in L. 357;

Decreta:

Il limite di L. 200 stabilito dall'art. 6, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, elevato a L. 321 con il decreto ministeriale 29 dicembre 1972, è fissato in L. 357 (trecentocinquantasette).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 29 maggio 1973

Il Ministro per le finanze
VALSECCHI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
BADINI

(8103)

DECRETO PREFETTIZIO 17 maggio 1973.

Sostituzione di componenti il consiglio provinciale di sanità di Agrigento.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Visto il proprio decreto pari numero in data 24 febbraio 1973, con cui sono stati nominati i componenti non di diritto del consiglio provinciale di sanità per il triennio 1973-1976;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione dell'avv. Accursio Mirabile, esperto in materie amministrative, perchè deceduto;

Sentito il medico provinciale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 257 dell'11 febbraio 1961;

Decreta:

E' nominato componente non di diritto del consiglio provinciale di sanità, per il triennio 1973-1976, in sostituzione dell'avv. Accursio Mirabile deceduto, l'avv. Giuseppe Guarraggi, esperto in materie amministrative.

Il medico provinciale è incaricato della esecuzione e della notifica del presente decreto.

Agrigento, addì 17 maggio 1973

Il prefetto: FOTI

(7833)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei relitti ex alveo del torrente Vallone in comune di Varese

Con decreto 18 novembre 1972, n. 341, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei relitti ex alveo del torrente Vallone in comune di Varese, segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 19-*d*, mappale 17971 (già 3150 1/2) di Ha. 0.12.00 e mappale 17972 (già 3151 1/2), Ha. 0.04.00 e complessivamente di Ha. 0.16.00, ed indicati nello schizzo planimetrico rilasciato il 6 luglio 1971, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Varese; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(7603)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno alluvionale del fiume Po in Boccadiganda di Borgoforte.

Con decreto 18 novembre 1972, n. 358, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno alluvionale del fiume Po in Boccadiganda in comune di Borgoforte (Mantova), a tergo della curva di navigazione n. 7, segnato nel catasto dal comune medesimo al foglio n. 46, mappale 18, della superficie di Ha. 1.67.50, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 2 maggio 1972, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Mantova; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(7601)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Stefano Buratti, nato a Roma il 17 gennaio 1947, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Roma il 10 dicembre 1971.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(7591)

La dott.ssa Giuliana Fontana, nata a Torino il 12 novembre 1929, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in materie letterarie conseguito presso l'Università di Torino il 28 novembre 1953.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(7592)

La dott.ssa Teresa Mencaccini, nata a Pergola (Pesaro) l'11 febbraio 1943, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in materie letterarie conseguito presso l'Università di Urbino il 28 giugno 1968.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(7593)

Il dott. Pier Lorenzo Montagni, nato a Trento il 19 novembre 1925, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in ingegneria civile - sottosezione idraulica conseguito presso l'Università di Pisa il 7 novembre 1958.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(7594)

Il dott. Francesco Barciulli, nato ad Arezzo il 15 aprile 1939, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Pisa il 24 novembre 1964.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(7595)

Il dott. Umberto Bertelè, nato a Villafranca (Verona) il 22 settembre 1944, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in ingegneria elettronica conseguito presso il Politecnico di Milano il 15 dicembre 1967.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(7596)

Il dott. Beniamino Emmi, nato a Linguaglossa (Catania) il 19 agosto 1918, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in filosofia conseguito presso l'Università di Roma il 18 marzo 1952.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(7597)

Il dott. Innocenzo Pagani, nato a Lovere (Bergamo) il 30 dicembre 1944, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso la Università di Pavia il 25 luglio 1969.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(7598)

Il dott. Romano Petroni, nato a Castel D'Aiano (Bologna) il 13 aprile 1939, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze geologiche conseguito presso l'Università di Pisa il 19 novembre 1964.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(7599)

Il dott. Vitaliano Mariano, nato a Cirò (Catanzaro) il 27 ottobre 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Bologna il 13 maggio 1948.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(7600)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Forlì

Con decreto ministeriale addì 27 aprile 1973 viene prorogata fino al 30 aprile 1974 la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Forlì ed il dott. Gastone Sbampato viene confermato nella carica di commissario governativo con gli stessi poteri ed obblighi stabiliti nel precedente decreto ministeriale 30 giugno 1972.

Al predetto commissario governativo sono inoltre conferiti i poteri dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio 1973 con carico di provvedere, nel termine di cui sopra, alla convocazione dell'Assemblea dei soci per gli altri adempimenti di legge.

Con lo stesso decreto viene, altresì, disposta la conferma del rag. Aldo Versino e vice commissario governativo.

(7551)

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario interprovinciale di Rieti e Terni, con sede in Terni

Con decreto ministeriale addì 27 aprile 1973 la gestione straordinaria del Consorzio agrario interprovinciale di Rieti e Terni, con sede in Terni, è prorogata fino al 30 aprile 1974 ed il dott. Michele De Pascale è confermato nella carica di commissario governativo del consorzio medesimo con gli stessi poteri ed obblighi previsti nel precedente decreto ministeriale 16 maggio 1972.

Con lo stesso decreto vengono attribuiti al commissario i poteri dell'assemblea dei soci per quanto concerne l'approvazione del bilancio 1973 ed è fatto obbligo, alla scadenza del termine come sopra prorogato, di provvedere, nei modi di cui all'art. 2366 del codice civile, alla convocazione di detta Assemblea per gli altri adempimenti di legge.

(7552)

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di L'Aquila

Con decreto addì 27 aprile 1973 la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di L'Aquila viene prorogata fino al 30 aprile 1974 ed il dott. Virginio Pellacchi è confermato nella carica di commissario governativo del consorzio medesimo con gli stessi poteri ed obblighi previsti nel precedente decreto ministeriale 16 maggio 1972.

Con lo stesso decreto vengono attribuiti al commissario i poteri dell'assemblea dei soci per quanto concerne l'approvazione del bilancio dell'esercizio 1973, ed è fatto obbligo, alla scadenza del termine come sopra prorogato, di provvedere nei modi di cui all'art. 2366 del codice civile alla convocazione di detta assemblea per gli altri adempimenti di legge.

(7557)

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Novara

Con decreto ministeriale addì 27 aprile 1973 la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Novara viene prorogata fino al 30 aprile 1974 ed il gr. uff. Antonio Aghemo è confermato nella carica di commissario governativo del consorzio medesimo con gli stessi poteri ed obblighi determinati dal precedente decreto ministeriale 16 maggio 1973.

Con lo stesso decreto vengono attribuiti al commissario i poteri dell'assemblea dei soci per quanto concerne l'approvazione del bilancio 1973 ed è fatto obbligo, alla scadenza del termine come sopra prorogato, di provvedere, nei modi di cui all'art. 2366 del codice civile, alla convocazione di detta assemblea per gli altri adempimenti di legge.

(7554)

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Perugia

Con decreto ministeriale addì 27 aprile 1973 viene prorogata fino al 30 aprile 1974 la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Perugia e il dott. Ferdinando Vitale viene confermato nella carica di commissario governativo con gli stessi poteri ed obblighi stabiliti nel precedente decreto ministeriale addì 30 giugno 1972.

Con il medesimo decreto vengono, inoltre, attribuiti al commissario i poteri dell'assemblea dei soci per quanto concerne l'approvazione del bilancio 1973, ed è fatto obbligo, alla scadenza del termine come sopra prorogato, di provvedere nei modi di cui all'art. 2366 del codice civile alla convocazione di detta assemblea per gli altri adempimenti di legge.

(7555)

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario interprovinciale di Bari e Brindisi, con sede in Bari

Con decreto ministeriale addì 27 aprile 1973 la gestione straordinaria del Consorzio agrario interprovinciale di Bari e Brindisi, con sede in Bari, viene prorogata al 30 aprile 1974 ed il dott. Luigi Brigati viene confermato nell'incarico di commissario governativo dell'ente, con gli stessi poteri ed obblighi previsti nel precedente decreto ministeriale 16 maggio 1972.

Al predetto commissario governativo sono inoltre conferiti i poteri dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 1973 con carico di provvedere, nel termine di cui sopra e nei modi previsti dall'art. 2366 del codice civile, alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli altri adempimenti di legge.

(7556)

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario interprovinciale di Salerno-Napoli-Avellino, con sede in Salerno.

Con decreto ministeriale addì 27 aprile 1973 la gestione straordinaria del Consorzio agrario interprovinciale di Salerno-Napoli-Avellino, con sede in Salerno, viene prorogata al 30 aprile 1974 ed il dott. Raoul Testa viene confermato nell'incarico di commissario governativo dell'ente, con gli stessi poteri ed obblighi previsti nel precedente decreto ministeriale 30 dicembre 1971.

Al predetto commissario governativo sono inoltre conferiti i poteri dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 1973, con carico di provvedere, nel termine di cui sopra e nei modi previsti dall'art. 2366 del codice civile, alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli altri adempimenti di legge.

(7553)

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Argenta

Con decreto in data 1° marzo 1973, n. 138, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, è stato trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato un terreno di mq. 2120,43, riportato a catasto al comune di Argenta al foglio n. 122.

(7558)

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Finale Emilia

Con decreto in data 1° marzo 1973, n. 108, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, è stato trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato un terreno di mq. 2020, riportato a catasto al comune di Finale Emilia (Modena) al foglio n. 96, mappale 8075.

(7559)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 7

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 34 Mod. 241 D.P. — Data: 30 gennaio 1970 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Genova — Intestazione: Scotto Antonio, nato a Savona il 27 ottobre 1924 — Titoli del debito pubblico: nominativi: 2 — Capitale L. 15.500.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 24 aprile 1973

(7262)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° febbraio 1973, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1973, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 355, il ricorso straordinario proposto dai signori Turrini Renato e Carnevali Umberto è stato accolto.

(7590)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 101

Corso dei cambi del 28 maggio 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . .	590 —	590 —	589,50	590 —	590 —	590,70	589,75	590 —	590,70	589,75
Dollaro canadese .	591,50	591,50	591 —	591,50	591,75	591,30	591 —	591,50	591,30	591 —
Franco svizzero	188,62	188,62	188,75	188,62	189 —	189,15	188,50	188,62	189,15	188,50
Corona danese .	97,32	97,32	97,40	97,32	97,10	97,60	97,30	97,32	97,40	97,30
Corona norvegese .	102,77	102,77	102,80	102,77	103,10	102,89	102,72	102,77	102,89	102,72
Corona svedese . .	134,62	134,62	134,90	134,62	134 —	134,85	134,58	134,62	134,85	134,58
Fiorino olandese .	205,98	205,98	206,35	205,98	206,80	206,50	205,83	205,98	206,52	205,83
Franco belga .	15,138	15,138	15,19	15,138	15,20	15,18	15,13	15,138	15,18	15,13
Franco francese	133,30	133,30	133,50	133,30	133,10	133,03	133 —	133,30	133,03	133 —
Lira sterlina .	1500,05	1500,05	1507 —	1500,05	1501 —	1498,50	1502 —	1500,05	1498,50	1502 —
Marco germanico .	213,60	213,60	213,80	213,60	213,75	213,75	213,38	213,60	213,76	213,38
Scellino austriaco .	29,365	29,365	29,35	29,365	29,20	29,38	29,33	29,365	29,36	29,33
Escudo portoghese . .	24,20	24,20	24,10	24,20	23,25	24,20	24,12	24,20	24,20	24,12
Peseta spagnola	10,1765	10,1765	10,17	10,1765	10,15	10,17	10,135	10,1765	10,17	10,13
Yen giapponese .	2,245	2,245	2,2480	2,245	2,21	2,23	2,23	2,245	2,23	2,23

Media dei titoli del 28 maggio 1973

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	102,70
Redimibile 3,50 % 1934 . . .	100,70
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,425
» 5 % (Ricostruzione)	99,10
» 5 % (Riforma fondiaria) . . .	95,70
» 5 % (Città di Trieste) . .	97,05
» 5 % (Beni esteri)	94,475
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,425
» 5,50 % » » 1968-83	94,525
» 5,50% » » 1969-84 . .	95,925
» 6 % » » 1970-85 .	98,475
» 6 % » » 1971-86	98,70
» 6 % » » 1972-87	98,725

Titolo	Quotazione
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 . .	100,30
» » » 5,50 % 1976 .	100,075
» » » 5 % 1977 . . .	99,925
» » » 5,50 % 1977 . .	100,45
» » » 5,50 % 1978 .	99,90
» » » 5,50 % 1979 .	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974) .	98,675
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,40
» 5 % (» 1° 10-1975) II emiss.	97 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977) . .	95,475
» 5 % (» 1° aprile 1978) .	95,075
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	99,85
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) . .	99,70

Il contabile del portafoglio dello Stato: TARANTO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 maggio 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA . .	589,875
Dollaro canadese .	591,25
Franco svizzero	188,56
Corona danese .	97,31
Corona norvegese	102,745
Corona svedese	134,60
Fiorino olandese .	205,905
Franco belga	15,134
Franco francese	133,15
Lira sterlina .	1501,025
Marco germanico .	213,49
Scellino austriaco .	29,347
Escudo portoghese	24,16
Peseta spagnola	10,156
Yen giapponese .	2,237

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale naturale nazionale « Fontana Buona »

Con decreto ministeriale n. 1379 del 10 maggio 1973, alla signora Annamaria Livellara in Letizia, domiciliata a Genova, via Montebello n. 2, è revocata l'autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale naturale nazionale « Fontanabuona », di cui ai decreti ministeriali n. 1014 e n. 1015 del 20 marzo 1969.

(7783)

Autorizzazione ai reparti chimico e medico-micrografico del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Trento ad eseguire analisi chimiche, chimico-fisiche e batteriologiche di acque minerali.

Con decreto n. 1384 in data 15 maggio 1973 i reparti chimico e medico-micrografico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Trento sono autorizzati ad eseguire rispettivamente analisi chimiche e chimico-fisiche particolareggiate ed analisi batteriologiche di acque minerali.

(7562)

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Riviana »

Con decreto n. 1382 del 10 maggio 1973, la società per azioni Leonardi Gabelli - Acqua minerale Riviana, con sede in Varano dei Melegari, provincia di Parma, è autorizzata a mettere in vendita l'acqua minerale naturale nazionale, « Riviana », di cui al decreto ministeriale n. 776 del 30 aprile 1972, anche in recipienti di vetro della capacità di un litro e mezzo.

Detti recipienti saranno contrassegnati da etichette uguali a quelle autorizzate, per i recipienti da un litro, con il citato decreto n. 776 del 30 aprile 1962.

Restano invariate le altre prescrizioni stabilite con il suddetto decreto.

Con decreto n. 1383 del 10 maggio 1973, la società per azioni Leonardi Gabelli - Acqua minerale Riviana, con sede in Varano dei Melegari, provincia di Parma, è autorizzata a mettere in vendita l'acqua minerale naturale « Riviana » addizionata di gas acido carbonico, di cui al decreto ministeriale n. 777 del 30 aprile 1962, anche in recipienti di vetro della capacità di un litro e mezzo.

Detti recipienti saranno contrassegnati da etichette uguali a quelle autorizzate, per i recipienti da un litro, con il citato decreto n. 777 del 30 aprile 1962.

Restano invariate le altre prescrizioni stabilite con il suddetto decreto.

(7785)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esami a due posti di tecnico agrario in prova (param. 160), ruolo personale tecnico industriale ed agrario, carriera di concetto, dell'Amministrazione penitenziaria.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, modificato con decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 1141;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66;

Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina delle assunzioni obbligatorie per le pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275;

Vista la legge 4 agosto 1971, n. 606;

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1972, registro n. 2, foglio n. 178, con il quale è stato indetto un concorso per titoli a due posti di tecnico industriale nel ruolo del personale tecnico industriale ed agrario, riservato al personale tecnico industriale delle carriere di concetto di altre amministrazioni dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, numero 275;

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1972, registro n. 2, foglio n. 179, con il quale è stato indetto un concorso per titoli a due posti di tecnico agrario nel ruolo del personale tecnico industriale ed agrario, riservato al personale delle carriere di concetto di altre amministrazioni dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275;

Considerato che alla data di scadenza dei termini utili per la presentazione delle domande di ammissione a tali concorsi ha chiesto di parteciparvi un solo funzionario, per cui tre dei suddetti quattro posti rimarranno scoperti e possono, quindi, essere sin d'ora utilizzati per il pubblico concorso;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ai sensi del quale 1/3 dei posti recati in aumento nei singoli ruoli organici per effetto di norme di leggi regolamentari deve essere conferito, nella prima applicazione delle norme medesime, mediante concorso alla qualifica iniziale riservato al personale della stessa amministrazione in possesso dei requisiti prescritti;

Considerato che il computo del terzo dei posti da attribuire ai sensi del citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, del 1970, deve essere effettuato detraendo dai dieci posti recati in aumento con il menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 275, del 31 marzo 1971 nel ruolo del personale tecnico industriale ed agrario quello corrispondente al solo impiegato che ha chiesto di partecipare ai concorsi banditi con i decreti ministeriali 11 giugno 1971, dianzi citati, nonchè quelli, in numero di 6, corrispondenti al personale che, alla data di entrata in vigore del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1971, trovansi in posizione soprannumeraria nel ruolo del personale tecnico industriale ed agrario;

Che, di conseguenza, i posti da riservare al personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi del citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ascendono ad una sola unità;

Visto il decreto ministeriale 29 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1972, registro n. 38, foglio n. 164, col quale è stato indetto un concorso per esami ad un posto di tecnico principale industriale in prova, riservato agli impiegati delle carriere esecutive dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Atteso che dei quattro posti come sopra attualmente disponibili nel ruolo del personale tecnico industriale ed agrario, l'amministrazione, in relazione alle attuali esigenze dei servizi, ravvisa la necessità di metterne a concorso due per tecnici agrari e due per tecnici industriali, destinando il posto spettante al personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970, alla categoria dei tecnici industriali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a due posti di tecnico agrario in prova (parametro 160) nel ruolo del personale tecnico industriale ed agrario della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso del diploma di perito tecnico agrario o di altro titolo di studio equipollente;

a) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) avere il godimento dei diritti politici;

d) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

e) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti od imperfezioni fisiche e di statura non inferiore a mt. 1,60;

f) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati dall'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da redigersi su carta bollata, dovranno pervenire, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio 1°.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Ministero.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno precisare quali dei titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome; le aspiranti che siano coniugate debbono indicare il cognome assunto per effetto del matrimonio, seguito dal nome e cognome da nubile;

2) il luogo e la data di nascita;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

5) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti ed imperfezioni fisiche ed avere statura non inferiore a metri 1,60;

8) non avere riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate;

9) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio;

10) la propria residenza ed il proprio indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica Amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del comune di residenza.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del Capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. La dichiarazione di cui al n. 6) del presente articolo è richiesta soltanto ai candidati di sesso maschile.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di due anni, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonché di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni e integrazioni;

c) ad anni 39, per gli ex combattenti decorati al valor militare o promossi per merito di guerra, e per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i caduti in guerra;

d) ad anni 40, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Agli effetti del limite di età non viene computato, inoltre, per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

e) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari e di un periodo pari alla metà del servizio reso, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare.

I benefici previsti dai commi precedenti possono cumularsi perché complessivamente non si superino i 40 anni di età;

f) ad anni 45, rimanendo assorbita ogni altra elevazione spettante, per il personale licenziato dagli enti soppressi con la legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

g) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili e degli operai di ruolo dello Stato, nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde, altresì, da tale limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina nonchè quelli che hanno dichiarato di aver titolo alla elevazione del limite massimo di età, ai sensi del precedente art. 4, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia — Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio I — entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'Amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

Art. 6.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale previo accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia — Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio I — nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale di studio di cui al precedente art. 2, lettera *a*), o copia autentica di esso rilasciata da un notaio su carta bollata

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il candidato potrà presentare in sua vece — in originale o in copia autentica — il certificato-diploma contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un cancelliere o dal segretario comunale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, l'aspirante deve presentare il duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, abbia compiuto i 18 anni di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 4.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia ancora stata eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) il certificato di cittadinanza italiana rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) il certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi.

5) il certificato generale del casellario giudiziale rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico rilasciato, su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre, che ha statura non inferiore a m. 1,60 e che è stato sottoposto, presso un istituto o un laboratorio autorizzato; gli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi civili o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenente fra l'altro, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, e dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, la dichiarazione che l'invalido per la natura ed il grado dell'invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro né alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

7) uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per

gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), rilasciata dall'autorità militare competente, su carta bollata;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano prestato servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente, su carta bollata, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente, su carta bollata, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco, su carta bollata, e vistato dal Commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva su carta bollata e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto, su carta bollata, se il candidato è stato assegnato alla lista di leva marittima;

8) dichiarazione prevista dall'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti pubblici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) certificato di cittadinanza italiana; 4) certificato di godimento dei diritti politici; 5) certificato generale del casellario giudiziale e 6) certificato medico, dovranno essere in data non anteriore a 3 mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti e documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, nei detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I documenti di cui al n. 7) del presente articolo non dovranno essere presentati dai concorrenti di sesso femminile.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria i quali appartengono ad amministrazioni statali come impiegati di ruolo o come operai di ruolo, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel ripetuto termine di cui al primo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato di servizio, su carta bollata, rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, e contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio di cui al precedente art. 6;

3) certificato medico di cui al n. 6) del precedente art. 6;

4) dichiarazione di cui al n. 8) del precedente art. 6.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato su carta bollata rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, attestante la condotta in servizio, la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano e la statura;

5) la dichiarazione di cui al numero 8 del precedente art. 6.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre amministrazioni.

L'amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pevenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 8.

Il concorso si svolgerà mediante esame, con l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nelle relative norme di esecuzione, nonchè del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

L'esame consterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Le prove scritte, dirette ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni economiche e tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie del ruolo, avranno per oggetto:

1) tecnica agraria;

2) contabilità delle aziende agrarie.

Il colloquio avrà per oggetto le stesse materie delle prove scritte ed inoltre:

a) regolamento per gli Istituti di previdenza e di pena e nozioni sui servizi dell'amministrazione penitenziaria con speciale riguardo alle aziende agrarie;

b) legge sull'assicurazione obbligatoria sulla invalidità e la vecchiaia, legge sull'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, contro le malattie professionali e sugli infortuni sul lavoro;

c) nozioni elementari di diritto costituzionale, di diritto amministrativo, di statistica con particolare riguardo alla statistica carceraria e di contabilità generale dello Stato.

Saranno ammessi al colloquio i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà fatta la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il detto colloquio.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punteggio riportato nel colloquio.

Gli esami scritti si svolgeranno in Roma, nei locali e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto ministeriale, di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove scritte. I candidati ammessi agli esami dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento della loro identità personale.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendessero vacanti.

Art. 9.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto il periodo di prova, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nei casi di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1973

p. *Il Ministro*: FERIOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1973
Registro n. 22, foglio n. 345

(8097)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Bando di concorso per il progetto di massima della nuova sede della facoltà di lettere e filosofia nella Università di Catania.

Art. 1.

L'Università di Catania bandisce un pubblico concorso fra ingegneri ed architetti, regolarmente iscritti agli albi professionali a cui non sia inibito l'esercizio della libera professione in base alle vigenti norme, per il progetto di massima riguardante la nuova sede della facoltà di lettere e filosofia nel nuovo centro universitario di Catania.

L'importo del finanziamento è di L. 1.700.000.000 comprensivo di costruzione, attrezzature fisse, arredamenti ed acquisto aree.

Art. 2.
Dati e requisiti fondamentali del progetto

I dati ed i requisiti fondamentali del progetto e le prescrizioni ed indicazioni sono contenuti in una apposita scheda tecnica allegata al presente bando.

Art. 3.
Allegati illustrativi del concorso

Sono inoltre forniti i seguenti allegati illustrativi del concorso:

a) carta topografica del comune di Catania;
b) rilievo plano-altimetrico del terreno;
c) elementi e dati necessari per il razionale inserimento del complesso nell'ambiente e nelle infrastrutture della zona;
d) saggi e relazione geognostica;
e) elenco prezzi.

Il bando di concorso, la scheda tecnica e gli allegati illustrativi potranno essere inviati in plico raccomandato a carico del richiedente dietro semplice rimborso delle spese di L. 20.000 indirizzando la richiesta a: Ufficio tecnico dell'Università di Catania, via S. Tomaselli, 31.

Art. 4.
Osservanza di leggi e regolamenti

Per quanto non sia espressamente stabilito nel presente bando, si fa riferimento alle norme di legge e regolamenti vigenti e in particolare alle norme per lo svolgimento dei concorsi per progetti di opere pubbliche di pertinenza del Ministero dei lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1962, n. 1950.

Art. 5.
Concorrenti in gruppo

Qualora il progetto venga redatto e presentato collettivamente da più concorrenti riuniti in gruppo, ciascuno di essi dovrà avere la qualifica ed i requisiti richiesti nel presente bando.

Uno dei concorrenti del gruppo dovrà ricevere dagli altri la delega a rappresentarli per trattare e definire qualsiasi rapporto o controversia con l'ente banditore del concorso per conto di tutti.

Ad ogni effetto del presente concorso il gruppo di concorrenti avrà collettivamente gli stessi diritti di un concorrente singolo.

Art. 6.
Identificazione dei concorrenti

Gli elaborati di progetto saranno contrassegnati con motto.

I nomi, cognomi ed indirizzi dei concorrenti dovranno essere contenuti in busta chiusa e sigillata, contraddistinta con lo stesso contrassegno degli elaborati. Il contrassegno sarà ripetuto su foglio interno contenente le generalità dei concorrenti. Nella detta busta sarà pure contenuto il certificato di iscrizione all'albo degli ordini di appartenenza, nonché la delega nel caso di concorrenti in gruppo di cui all'articolo precedente.

La sola busta del vincitore sarà aperta dopo le decisioni della commissione giudicatrice.

Gli altri elaborati resteranno anonimi.

La partecipazione al concorso è vietata a tutti coloro, progettisti e consulenti, che hanno collaborato alla compilazione del bando e agli atti preparatori del concorso, nonché ai consulenti e dipendenti dell'ente banditore o beneficiario dell'opera.

Art. 7.
Termine di recapito degli elaborati

Il recapito e la consegna degli elaborati, racchiusi in un qualsiasi involucro sigillato col medesimo contrassegno esterno degli elaborati, dovrà effettuarsi non oltre le ore 12 del settantesimo giorno dalla pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*, presso la direzione amministrativa dell'Università di Catania (piazza Università).

Non sarà ammesso nessun ritardo nel recapito degli elaborati neppure nel caso di ritardi ferroviari, postali o di altre cause di forza maggiore.

I progetti, che dovessero pervenire dopo la scadenza del termine sopraindicato, non saranno presi in considerazione.

Il personale incaricato di ricevere gli elaborati ne rilascerà regolare ricevuta con l'indicazione del giorno e dell'ora della ricezione. I plichi inviati per posta dovranno essere spediti a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 8.
Elaborati richiesti

a) relazione illustrativa con particolare riferimento:

per l'impostazione urbanistica, all'ambientamento;
per l'impostazione edilizia, ai criteri costruttivi dell'opera;
per la parte economica e metrica, ai dati richiesti nella scheda tecnica;

b) disegni riprodotti su carta cianografica unificati su dimensioni multiple di cm. 21 di larghezza e cm. 30 di altezza:

planimetria particolareggiata con curve di livello in scala 1:500 con indicazione delle sistemazioni esterne;
pianta dei vari piani dell'edificio e delle coperture, sezioni e prospetti di tutti i fronti in scala 1:200 sufficientemente quotati;
tavole con indicazione di tutti gli elementi necessari per l'inserimento del complesso nelle reti dei servizi (idrici, fognanti, ecc.);
tavola con i particolari costruttivi più significativi;
relazione illustrativa dei criteri generali proposti per gli impianti tecnologici;
prospettiva di insieme e fotografie (nel numero massimo di 3) di un modello dell'opera.

c) preventivo sommario di spesa, secondo le indicazioni contenute nella scheda tecnica ed in base all'elenco dei prezzi unitari forniti dall'ente banditore, sempre in relazione al finanziamento dell'opera.

Art. 9.
Commissione esaminatrice

I progetti saranno esaminati e giudicati da una Commissione così costituita:

a) presidente, un rapresentante dell'Università;
b) un rappresentante dell'Amministrazione dei lavori pubblici nominato dal Ministro per i lavori pubblici;
c) un rappresentante del Consiglio nazionale ingegneri;
d) un rappresentante del Consiglio nazionale architetti;
e) un esperto in urbanistica designato dalla regione;

f) sei architetti o ingegneri esperti in edilizia universitaria scelti anche tra professionisti stranieri e nominati rispettivamente tre dal Ministero dei lavori pubblici e tre dal Ministero della pubblica istruzione, di cui due su designazione dell'Università.

Art. 10.

Convenzione

Al progettista vincitore verrà affidato l'incarico della progettazione esecutiva completa dell'opera, oggetto del concorso, in base ad apposita convenzione che regolerà i rapporti del vincitore medesimo con l'ente.

I compensi, compresi quelli relativi al progetto di massima, verranno computati anche per la parte economica secondo il disciplinare tipo relativo alle opere di conto del Ministero dei lavori pubblici.

Nella predetta convenzione verrà inserita una riserva sulla applicazione della decurtazione del 20% rispetto alle tariffe professionali riportate nel citato disciplinare; decurtazione che verrà abolita ove, in accoglimento del ricorso avanzato dal Consiglio nazionale degli architetti, il Consiglio di Stato ne dichiari la illegittimità.

Ai progetti secondo e terzo classificati verrà corrisposta, a titolo di contributo nelle spese, la somma di L. 2.500.000 e di L. 1.500.000. A titolo di rimborso spese la commissione può assegnare, altresì, due contributi di L. 500.000.

La commissione giudicatrice, a conclusione dei suoi lavori, può proporre all'Università, con relazione motivata, che nell'ambito del piano generale previsto dal progetto vincitore, siano affidati incarichi parziali di progettazione esecutiva anche ad altri progettisti qualificatisi nel concorso.

In tal caso al vincitore del concorso sarà affidata la progettazione esecutiva di parti organiche del complesso per un importo minimo da determinare in rapporto ai tipi ed alle entità delle opere in oggetto del concorso o comunque in misura non inferiore al 50%.

Art. 11.

Restituzione dei progetti

Tutti i progetti, eccetto quello del vincitore, dovranno essere ritirati a cura e spese dei concorrenti su esibizione della ricevuta rilasciata all'atto di consegna, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso.

Art. 12.

Elaborati richiesti per il progetto esecutivo.

All'atto del conferimento dell'incarico saranno precisate le prestazioni e le modalità richieste per l'elaborazione del progetto esecutivo. Tale progetto sarà comunque costituito dagli elaborati che sommariamente qui di seguito si elencano:

1) per l'appalto delle opere principali:

a) grafici nel numero e nelle scale necessarie a definire in forma esecutiva l'opera progettata;

b) computi metrico-estimativi:
opere in fondazione;
opere in elevazione;
sistemazioni esterne;

c) analisi dei prezzi;

d) capitolato speciale d'appalto;

e) calcoli statici di massima.

2) Per la preparazione degli impianti e dell'arredamento:

a) grafici: schemi degli impianti e tipi delle apparecchiature proposte;

b) preventivo di spesa;

c) capitolato speciale di appalto.

3) relazione illustrativa e stima generale.

4) ogni ulteriore documentazione che la particolare caratteristica dell'opera rendesse necessaria.

Art. 13.

Presentazione progetto esecutivo.

Il progetto esecutivo, completo di tutti gli elaborati richiesti, dovrà essere presentato entro e non oltre 85 giorni dalla data del conferimento di incarico.

L'inosservanza di tale termine comporta la decadenza dello incarico stesso.

Art. 14.

Esclusione concorso - Decadenza incarico.

La presentazione di elaborati difformi, in numero e caratteristiche, dalle precedenti indicazioni sia nella fase del progetto di massima che nella fase del progetto esecutivo, comporta l'esclusione dal concorso o la decadenza dall'incarico.

Art. 15.

Obblighi dei concorrenti.

La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le norme stabilite nel presente bando.

Art. 16.

Pubblicazione bando.

Il presente bando verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catania, addì 8 marzo 1973

Il rettore: SANFILIPPO

(7612)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a centonovantacinque posti di vice cassiere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, ruolo dei cassieri degli uffici del registro.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale n. 5 del mese di maggio 1973, del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 10 maggio 1973 il decreto ministeriale 15 febbraio 1973, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1973, registro n. 23 Finanze, foglio n. 370, che approva la graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a centonovantacinque posti di vice cassiere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, indetto con decreto ministeriale 14 novembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 7 febbraio 1970.

(7514)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso ad un posto di operaio qualificato di 2ª categoria in prova presso la Zecca, con la qualifica di idraulico o tubista.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario al n. 5 del Bollettino Ufficiale del Ministero del tesoro dell'anno 1973 pubblica il decreto ministeriale 26 aprile 1973, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1973, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 360, che approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso ad un posto di operaio qualificato di 2ª categoria in prova presso la Zecca con la qualifica di idraulico o tubista, indetto con decreto ministeriale 15 febbraio 1972.

(8135)

Errata-corrige

Le parole « Ministero dell'interno » che figurano alla pag. 3733 della *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 28 maggio 1973, davanti al titolo « Concorso, per esami, a ventiquattro posti di segretario in prova nel ruolo della carriera ordinaria di concetto delle direzioni provinciali del tesoro » sono sostituite dalle parole « Ministero del tesoro ».

Alla pag. 3736 della predetta *Gazzetta Ufficiale*, il titolo « Concorsi per la nomina dei titolari delle segreterie generali delle provincie e dei comuni della classe 1ª-B » deve essere preceduto dalle parole « Ministero dell'interno ».

(8101)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di neuroradiologia, sessione anno 1971-1972.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1971-1972, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1973 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Considerato che il prof. Matera Alfonso ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di presidente della commissione predetta per motivi di salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il prof. Milella Vincenzo ispettore generale medico - Sede, è nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di neuroradiologia che si terrà in Roma il giorno 6 aprile 1973 in sostituzione del dott. Matera Alfonso rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 aprile 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1973
Registro n. 4, *foglio n.* 102

(7762)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina legale e delle assicurazioni, sessione anno 1971-1972.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1971-1972, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1973 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Considerato che il prof. Filotico Marcello ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il prof. Marrubini Bouland Gilberto n. 11, primario dello Ospedale maggiore di Milano è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina legale che si terrà in Roma il giorno 5 maggio 1973 in sostituzione del prof. Filotico Marcello rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 marzo 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1973
Registro n. 4, *foglio n.* 73

(7763)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina legale e delle assicurazioni, sessione anno 1971-1972.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1971-1972, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1973 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Considerato che il prof. Carella Antonio è deceduto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il prof. Antoniotti Ferdinando n. 23, Università di Roma, è nominato componente della commissione esaminatrice dello esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina legale e delle assicurazioni che si terrà in Roma il giorno 5 maggio 1973 in sostituzione del prof. Carella Antonio deceduto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 marzo 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1973
Registro n. 4, *foglio n.* 99

(7764)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina del lavoro, sessione anno 1971-1972.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1971-1972, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 9 gennaio 1973 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Considerato che il dott. Palumbo Antonio ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Milazzo Luigi, consigliere, è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina del lavoro che si terrà in Roma il giorno 8 marzo 1973 in sostituzione del dott. Palumbo Antonio rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 marzo 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1973
Registro n. 4, *foglio n.* 76

(7765)

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di angiologia, sessione anno 1971-1972.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1971-1972, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 9 gennaio 1973 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Considerato che il dott. Messina Salvatore non è risultato disponibile ai lavori della commissione per il giorno 15 marzo 1973;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Prozzo Ennio, medico provinciale capo, è nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di angiologia che si terrà in Roma il giorno 15 marzo 1973 in sostituzione del dott. Messina Salvatore rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 marzo 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1973
Registro n. 3, *foglio n.* 360

(7766)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina del lavoro, sessione anno 1971-1972.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1971-1972, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 9 gennaio 1973 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Considerato che il prof. Zucchelli Giampaolo ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di precettazione prefetto di Livorno per servizio ospedaliero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il prof. Guideri Renzo, primario dell'ospedale civile di Massamarittima (Grosseto) è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina del lavoro che si terrà in Roma il giorno 8 marzo 1973 in sostituzione del prof. Giampaolo Zucchelli rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 marzo 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1973
Registro n. 4, *foglio n.* 8

(7767)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di dietetica, sessione anno 1971-1972.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1971-1972, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 9 gennaio 1973 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Considerato che il dott. Maialetti Antonio ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. D'Ari Raffaele, direttore di sezione, è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di dietetica che si terrà in Roma il giorno 20 marzo 1973 in sostituzione del dott. Maialetti Antonio rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 febbraio 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1973
Registro n. 3, *foglio n.* 315

(7768)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di angiologia, sessione anno 1971-1972.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1971-1972, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 9 gennaio 1973 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Considerato che il dott. Prestinaci Gregorio ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Milazzo Luigi, consigliere, è nominato segretario dalla commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di angiologia che si terrà in Roma il giorno 12 marzo 1973 in sostituzione del dott. Prestinaci Gregorio, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 febbraio 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1973
Registro n. 3, *foglio n.* 317

(7769)

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia vascolare, sessione anno 1971-1972.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1971-1972, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1973 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Considerato che il prof. Matera Alfonso ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di presidente della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il prof. Gambardella Angelo, ispettore generale medico - sede è nominato predisente della commissione esaminatrice dello esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia vascolare che si terrà in Roma il giorno 17 marzo 1973 in sostituzione del prof. Matera Alfonso rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 febbraio 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1973
Registro n. 3, *foglio n.* 318

(7770)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia vascolare, sessione anno 1971-1972.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1971-1972, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1973 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Considerato che la dott.ssa Macciotta Giovanna ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Brunola Franco, consigliere, è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di chirurgia vascolare che si terrà in Roma il giorno 17 marzo 1973 in sostituzione della dott.ssa Macciotta Giovanna rinunciataria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 febbraio 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1973
Registro n. 3, *foglio n.* 316

(7771)

Conferma nell'incarico di presidente della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a nove posti di segretario tecnico in prova.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 9 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1971, registro n. 10, foglio n. 145, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 319 del 18 dicembre 1971, con il quale è stato bandito un concorso per esami a 9 posti di segretario tecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità;

Visto il decreto in data 20 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1972, registro n. 6, foglio n. 233, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 153 del 16 giugno 1972 con il quale si è provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Considerato che il dott. Manfredo Brighenti, presidente della commissione esaminatrice del concorso di che trattasi, alla data del 1° marzo 1973 è stato collocato a riposo per esodo volontario;

Ritenuto, per motivi di opportunità, di confermare nell'incarico quale presidente della Commissione stessa il dott. Manfredo Brighenti;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il dott. Manfredo Brighenti è confermato nell'incarico di presidente della Commissione esaminatrice del concorso per esami a 9 posti di segretario tecnico in prova, indetto con il precitato decreto ministeriale in data 9 novembre 1971.

Roma, addì 16 marzo 1973

Il *Ministro*: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1973
Registro n. 4, *foglio n.* 39

(7516)

Conferma nell'incarico di presidente della commissione esaminatrice del concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica, ed otto posti di guardia di sanità in prova.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ministeriale in data 10 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1972, registro n. 6, foglio 373, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 10 giugno 1972, con il quale è stato bandito un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica, ad otto posti di guardia di sanità in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario del Ministero della sanità;

Visto il decreto in data 12 agosto 1972, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1972, registro n. 10, foglio 238, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 285 del 2 novembre 1972 con il quale si è provveduto alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Considerato che il dott. Carmelo Scrofani, presidente della commissione esaminatrice del concorso di che trattasi, alla data del 1° marzo 1973 è stato collocato a riposo per esodo volontario;

Ritenuto, per motivi di opportunità, di confermare nell'incarico quale presidente della commissione stessa il dott. Carmelo Scrofani;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il dott. Carmelo Scrofani è confermato nell'incarico di presidente della commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica, ad otto posti di guardia di sanità in prova, indetto con il precitato decreto in data 10 gennaio 1972.

Roma, addì 16 marzo 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1973
Registro n. 4, *foglio n.* 38

(7517)

REGIONE TOSCANA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Grosseto

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto n. 848 in data 15 marzo 1971 del veterinario provinciale di Grosseto, con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Grosseto al 31 gennaio 1971;

Visto il decreto n. R/1127 in data 27 giugno 1972, del veterinario provinciale di Grosseto, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso suddetto, ratificato da questa giunta con deliberazione n. 1205 del 6 marzo 1973;

Visto il decreto n. R/1129 in data 27 giugno 1972 del veterinario provinciale di Grosseto con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso sopraindicato, ratificato da questa giunta con deliberazione n. 1205 del 6 marzo 1973;

Considerato che il dott. Bruno Chiarugi, vincitore della condotta veterinaria del Consorzio tra i comuni di Arcidosso e Santa Fiora e gli altri concorrenti interessati hanno rinunziato alla nomina a titolare della condotta stessa;

Considerato pertanto che deve provvedersi all'assegnazione della sopraindicata condotta;

Viste le domande dei concorrenti con la indicazione delle sedi richieste in ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 261;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 giugno 1972, n. 11;

A voti unanimi:

Delibera:

Il dott. Livio Graziani, medico veterinario, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del Consorzio tra i comuni di Arcidosso e S. Flora.

La presente deliberazione sarà pubblicata nei modi e termini di legge, a cura dell'Ufficio del veterinario provinciale di Grosseto.

Il Presidente: LAGORIO

(7569)

REGIONE PIEMONTE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del medico provinciale di Alessandria in data 18 maggio 1971 n. 5168, modificato con decreti n. 4911 del 22 ottobre 1971, n. 4947 del 25 ottobre 1971, n. 5996 del 23 dicembre 1971 e n. 547 del 26 febbraio 1972, con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1970;

Visto il proprio decreto n. 261/1973 in data 7 marzo 1973 con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con l'indicazione delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Considerato che i vincitori delle condotte mediche di Alessandria, sobborgo Valmadonna; Pontecurone; Gabiano Monferrato; Mombello Monferrato-Solonghello (consorzio), Bergamasco-Carentino (consorzio) hanno rinunziato alle condotte loro assegnate;

Visto il testo unico delle leggi dello Stato 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed altri aventi diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa, sono stati dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Garavelli Giovanni: Alessandria-sobborgo Valmadonna;
2) Brusotti Angelo: Pontecurone;
3) Franchino Eusebio: Gabiano Monferrato;
4) Biginelli Walter: Mombello Monferrato-Solonghello;
5) Arie Marcello: Bergamasco-Carentino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel «Bollettino Ufficiale» della regione Piemonte, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Alessandria, dell'ufficio del medico provinciale di Alessandria e dei comuni interessati.

Alessandria, addì 3 maggio 1973

p. il Presidente
Il medico provinciale: SIRCANA

(7519)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VITERBO

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti in provincia di Viterbo

IL MEDICO PROVINCIALE

Rende noto che con decreto n. 673, in data 16 aprile 1973, ha bandito pubblico concorso per il conferimento delle seguenti sedi farmaceutiche vacanti in provincia di Viterbo:

Farmacie rurali site nei comuni di: Arlena di Castro, Barbarano Romano, Bassano in Teverina, Calcata, Carbognano, Celleno, Faleria, Latera, Montefiascone (frazione Zepponami), Monterosi, Tessennano, Villa S. Giovanni in Tuscia, Vitorchiano.

Farmacia urbana sita nel comune di Soriano nel Cimino.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato alle ore 12 del 31 luglio 1973.

Viterbo, addì 11 maggio 1973

Il medico provinciale: CORDA

(7774)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRINDISI

Nomina dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Brindisi

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 73/617/1 del 23 marzo 1973, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Brindisi al 30 novembre 1971;

Visto che con decreto n. 73/617/1 del 23 marzo 1973 sono stati dichiarati i vincitori del concorso sopraindicato, secondo l'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse;

Considerato che occorre procedere, ai sensi degli articoli 24 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, al formale provvedimento di nomina dei vincitori;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regione Puglia 28 agosto 1972, n. 7;

Decreta:

I sottoelencati sanitari sono nominati ufficiali sanitari nei comuni a fianco di ciascuno indicato:

1) Vella Domenico: Brindisi;
2) Tauro Giuseppe: Fasano;
3) Tagarelli Donato: Carovigno.

La nomina dei suddetti sanitari si intende soggetta alle condizioni previste dagli articoli 37 e 38 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni.

Agli stessi competerà lo stipendio e le altre indennità previsti dai rispettivi regolamenti organici comunali.

I predetti sanitari dovranno assumere servizio nelle rispettive sedi entro i termini del 5 giugno 1973.

I sindaci dei comuni interessati sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, il quale verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel «Bollettino Ufficiale» della regione Puglia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Brindisi e, per otto giorni consecutivi, all'Albo di questo ufficio, all'albo pretorio della locale prefettura ed a quello dei comuni interessati.

Roma, addì 15 maggio 1973

Il medico provinciale capo: CIUFFREDA

(7773)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI GORIZIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Gorizia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7/50/875 del 24 marzo 1969, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di veterinario condotto vacante in provincia di Gorizia al 30 novembre 1968;

Visti i decreti dell'assessore all'igiene e alla sanità della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 230/San. 6-20 del 9 ottobre 1972 e n. 38/San. 6-20 del 14 marzo 1973 con i quali venne nominata la Commissione giudicatrice per l'espletamento del concorso predetto;

Visti i verbali della commissione predetta e la graduatoria formulata dalla medesima, e riconosciutane la regolarità;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e relative modifiche contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Rossini Carlo . punti 72,375 su 120
2. Fonzo Ciro » 68,590 »

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Gorizia e, per otto giorni consecutivi, pubblicato all'albo della prefettura di Gorizia, di questo ufficio sanitario provinciale e dei comuni interessati.

Gorizia, addì 12 aprile 1973

Il veterinario provinciale: ALMERIGOGNA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7/50/2888 del 12 aprile 1973, con il quale viene approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso ad un posto di veterinario condotto vacante in provincia di Gorizia;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e relative modifiche contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Carlo Rossini, compreso nella graduatoria di merito del concorso di cui alle premesse, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del consorzio veterinario tra i comuni di San Canzian d'Isonzo, S. Pier d'Isonzo, Fogliano-Redipuglia e Turriaco.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Gorizia e, per otto giorni consecutivi, pubblicato all'albo della prefettura di Gorizia, di questo ufficio sanitario provinciale e dei comuni interessati.

Gorizia, addì 12 aprile 1973

Il veterinario provinciale: ALMERIGOGNA

(7521)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI POTENZA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Potenza

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i propri decreti prot. numeri 7280 e 7281 del 29 novembre 1972, con i quali, rispettivamente, è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto, vacanti in provincia di Potenza al 31 dicembre 1970 e sono stati dichiarati i vincitori;

Visto il proprio decreto prot. n. 437 dell'8 febbraio 1973, con il quale il dott. Cariglia Filomeno è stato dichiarato vincitore della condotta consorziale di Corleto Perticara e Guardia Perticara;

Vista la nota telegrafica in data 11 marzo 1973, con la quale il presidente del consorzio veterinario anzidetto ha comunicato che il dott. Cariglia, sebbene regolarmente nominato, entro i termini fissati non ha assunto servizio e, pertanto, è da considerare rinunziatario al posto;

Considerato che occorre provvedere ad assegnare la condotta in questione;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate nelle domande di ammissione dei candidati che seguono nella graduatoria il citato dott. Cariglia Filomeno;

Atteso che il dott. Lombardi Antonio, 7° classificato nella graduatoria di cui al decreto prot. 7280, sopra richiamato, debitamente interpellato, ha comunicato di voler accettare la condotta veterinaria consorziale di Corleto Perticara e Guardia Perticara;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la delibera della giunta regionale di Basilicata n. 97 del 31 marzo 1972;

Decreta:

Il dott. Lombardi Antonio è dichiarato vincitore della condotta veterinaria consorziale di Corleto Perticara - Guardia Perticara.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e termini di legge.

Potenza, addì 9 aprile 1973

Il veterinario provinciale: AMATO

(7518)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1973, n. 3.

Approvazione del bilancio di previsione della regione autonoma Valle d'Aosta per l'anno finanziario 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale (*suppl. ord.*) *della Regione n.* 3 *dell'8 febbraio* 1973)

(6716)

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1973, n. 4.

Modificazione delle leggi regionali 31 agosto 1972, n. 28; 18 maggio 1972, n. 7, 18 maggio 1972, n. 8, 18 maggio 1972, n. 9, concernenti la concessione di garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria a favore di consorzi di miglioramento fondiario.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 4 *del 20 febbraio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La garanzia fideiussoria regionale prevista dalle leggi regionali 31 agosto 1972, n. 28, 18 maggio 1972, n. 7, 18 maggio 1972, n. 8 e 18 maggio 1972, n. 9, da prestarsi nei confronti dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria ed a favore rispettivamente dei consorzi di miglioramento fondiario ed a favore rispetttivamente dei consorzi di miglioramento fondiario « Ru Courtaud » in comune di St. Vincent, « Doues-Champillon-Conca di By » nei comuni di Doues e di Ollomont, « Rivi Riuniti di Mazod-Crepellaz-Trois Villes » in comune di Quart e « Vallone di Urtier » in comune di Cogne, comprenderà altresì gli interessi, le spese, le imposte e gli altri accessori richiesti dall'istituto mutuante e potrà, pertanto, essere prestata, per ciascun consorzio sopraindicato e per i rispettivi mutui, fino alla rispettiva nuova concorrenza massima di L. 243.000.000, di L. 352.300.000, di L. 162.700.000 e di lire 163.700.000.

A tal fine, sono approvate le conseguenti rispettive variazioni in aumento agli stanziamenti di spesa dei capitoli 251, 262, 263 e 264, e agli stanziamenti di entrata dei capitoli 219, 230, 231 e 232 del bilancio di previsione della Regione per lo anno 1973 e ai corrispondenti capitoli di spesa e di entrata dei bilanci di previsione della Regione per gli anni di durata dei predetti mutui.

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 30 gennaio 1973

DUJANY

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1973, n. 5.

Concessione di garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1973, presso istituti di credito e aziende bancarie, per la concessione di prestiti e di fido bancario a favore della cooperativa « Producteurs de fruits de St-Pierre ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 4 *del 20 febbraio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione della garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1973, presso istituti di credito agrario e aziende bancarie, nell'interesse e a favore della cooperativa « Producteurs de fruits des Saint-Pierre », S.r.l., con sede in Saint-Pierre, fino alla concorrenza massima di complessive lire ottanta milioni, — comprensiva di capitale, di interessi e di oneri accessori —, per operazioni di finanziamento delle spese di esercizio inerenti alle finalità statutarie della cooperativa stessa.

Tale garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell'art. 1944 del codice civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 2.

La concessione della garanzia fideiussoria regionale è subordinata all'impegno, da parte della cooperativa « Producteurs de fruits de Saint-Pierre », di sottoporre la propria contabilità e operazioni commerciali e di gestione a periodici controlli, in ogni più ampia forma, disposti dalla giunta regionale, nonchè all'impegno di trasmettere alla Regione gli elenchi mensili nominativi delle operazioni effettuate a favore dei soci conferenti quantitativi di frutta.

La concessione della garanzia fideiussoria regionale è altresì subordinata all'impegno, da parte degli istituti di credito e delle aziende bancarie, di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie e contabili della cooperativa « Producteurs de fruit de Saint-Pierre ».

Art. 3.

Il presidente della giunta regionale e, in caso di sua assenza o impedimento, l'assessore regionale alle finanze sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso gli istituti di credito e le aziende bancarie e previamente concordate ed approvate con deliberazioni della giunta regionale.

Il presidente della giunta regionale è, altresì, autorizzato a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria su conforme parere della giunta regionale.

Art. 4.

Al finanziamento delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui agli articoli precedenti ed ai conseguenti recuperi di somme a debito ed a carico della cooperativa « Producteurs de fruits de St. Pierre », si provvederà mediante imputazione di spese e introito di somme ai sottoriportati capitoli della parte Spesa e della parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1973, con stanziamento annuo di lire ottantamilioni, corrispondenti al capitolo 261 della parte Spesa e al capitolo 229 della parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1972:

capitolo 261 della parte Spesa: « Spese per eventuali pagamenti di somme ad istituti di credito agrario e aziende bancarie, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamenti a favore della cooperativa "Producteurs de fruits de St. Pierre" (legge regionale 30 gennaio 1973, n. 5) ».

capitolo 229 della parte Entrata: « Entrate per riscossioni di crediti verso la cooperativa "Producteurs de fruits de Saint-Pierre", in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamenti bancari (legge regionale 30 gennaio 1973, n. 5) ».

Art. 5.

La giunta regionale provvederà, con motivate deliberazioni, alla approvazione, al finanziamento e alla liquidazione delle spese, eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui ai precedenti articoli, con imputazione delle spese stesse al sopramenzionato apposito capitolo della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1973.

Art. 6.

La giunta regionale provvederà, con motivate deliberazioni, agli atti necessari per il recupero, dalla cooperativa « Producteurs de fruits de Saint-Pierre », delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione in relazione agli eventuali pagamenti di somme per le spese di cui al precedente art. 5, con introito al sopramenzionato apposito capitolo della parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1973.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma della Valle di Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 30 gennaio 1973

DUJANY

(6717)

Regolamento recante norme per l'applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 623, e successive modificazioni, concernente la immissione in consumo in Valle d'Aosta di determinati contingenti annui di generi e di merci in esenzione fiscale. (Sostituisce il precedente Regolamento approvato dal Consiglio regionale nelle sedute del 22 giugno 1956, 12 aprile 1957 e 16 luglio 1958).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 3 *dell'8 febbraio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento:

TITOLO I

AMMINISTRAZIONE E' GESTIONE DEI CONTINGENTI

Art. 1.

Alla amministrazione e alla gestione dei contingenti delle merci e dei prodotti immessi al consumo in esenzione fiscale nel territorio della Valle d'Aosta, in applicazione dell'art. 4 della legge 3 agosto 1949, n. 623 e successive modificazioni, provvede il consiglio regionale avvalendosi dell'assessorato regionale dell'industria e commercio.

Al predetto assessorato dell'industria e del commercio e al dipendente ufficio « Zona franca » spetta il compito di provvedere all'applicazione delle norme del presente Regolamento, alla disciplina e al controllo degli acquisti, delle vendite, della distribuzione, dei prezzi e della qualità dei generi contingentati, al fine di assicurare la tutela dei diritti dei consumatori dei generi contingentati.

L'amministrazione regionale può stabilire i prezzi massimi di vendita dei generi contingentati.

Art. 2.

I ricorsi in materia di amministrazione, gestione, assegnazione e vendita di generi contingentati debbono essere inoltrati all'assessorato regionale dell'industria e del commercio.

Sui ricorsi decide l'assessore all'industria e commercio e, in seconda istanza, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente per l'industria e il commercio. Il ricorrente può chiedere di essere sentito personalmente.

Art. 3.

Le spese per l'amministrazione e la gestione dei contingenti gravano sulle esenzioni fiscali della benzina, del gasolio e dell'alcool nelle misure da stabilire con deliberazione della giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente per la industria e il commercio.

Gli oneri sulle esenzioni fiscali della benzina e del gasolio non possono superare il 50 per cento delle esenzioni stesse.

L'onere sull'esenzione fiscale dell'alcool puro può coprire lo ammontare totale dell'esenzione stessa.

Le spese per il funzionamento dell'ufficio regionale per la zona franca rientrano fra le spese di amministrazione e di gestione dei contingenti.

TITOLO II

ACQUISTO E VENDITA DEI GENERI CONTINGENTATI

Art. 4.

I generi contingentati, immessi in consumo locale in esenzione fiscale, sono normalmente introdotti in Valle d'Aosta da grossisti, da consorzi di cooperative, da cooperative, da gruppi di dettaglianti e da dettaglianti che siano regolarmente iscritti nel registro degli esercenti il commercio all'ingrosso previsto dalla legge 11 giugno 1971 n. 426, ove prescritto, e nel registro *delle ditte tenuto dall'assessorato dell'industria e del commercio* ai sensi del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, ed abbiano sede legale o filiali in Valle d'Aosta e siano soggetti al pagamento dell'imposta di R.M. nella Regione.

L'amministrazione regionale può affidare l'acquisto totale o parziale dei generi contingentati anche ad altre ditte od enti aventi sede legale fuori Valle d'Aosta, scelti a suo giudizio insindacabile.

L'acquisto e la vendita dei carburanti sono affidati alle ditte a ciò autorizzate dalle leggi vigenti.

L'acquisto e la vendita degli oli lubrificanti sono affidati alle ditte che normalmente forniscono oli lubrificanti in Valle d'Aosta.

Per l'introduzione in Valle d'Aosta dei generi contingentati sono rilasciati appositi « Buoni di prelevamento ».

Dei « Buoni di prelevamento » possono usufruire soltanto le ditte intestatarie: è vietata la cessione ad altre ditte senza la preventiva autorizzazione dell'ufficio zona franca.

Art. 5.

Le ditte alle quali è concesso di introdurre in Valle di Aosta merci contingentate assumono ogni responsabilità relativa alle modalità di acquisto, al trasporto e al pagamento delle merci medesime e devono sottostare ai controlli disposti dalla amministrazione regionale.

Le eventuali domande di importazione dall'estero di generi contingentati devono essere presentate all'assessorato regionale della industria e del commercio (ufficio zona franca), per il necessario benestare e per l'inoltro al competente Ministero.

TITOLO III

RIPARTIZIONE DEI CONTINGENTI FRA LE DITTE

Art. 6.

L'ufficio zona franca provvede alla ripartizione dei generi contingentati fra le ditte previste all'art. 4, in base ai bollini delle tessere ed ai buoni speciali in possesso delle ditte stesse; e, per quelle che intendono essere ammesse per la prima volta alla ripartizione, in base alla accertata serietà e capacità commerciale.

La quantità annua di generi contingentati da assegnare a ciascuna ditta deve essere proporzionale alla quantità dei generi stessi coperti da ciascuna ditta col versamento all'ufficio dei buoni e dei bollini relativi; l'assessore all'industria e al

commercio può peraltro, sentita la giunta regionale, stabilire per ciascun genere la misura massima da assegnare annualmente a ciascuna ditta.

Il quantitativo minimo di assegnazione è fissato dall'ufficio zona franca per ciascuno dei generi contingentati.

Art. 7.

Per l'introduzione in Valle d'Aosta dei seguenti generi contingentati in esenzione fiscale, da distribuire alla popolazione: zucchero, caffè crudo, the, surrogati di caffè, semi di soja, semi di arachidi, cacao in grani, alcool, le ditte industriali e commerciali grossiste, cooperative, consorzi di cooperative, gruppi di dettaglianti, dettaglianti, ammessi alle assegnazioni dirette, devono depositare presso l'ufficio zona franca atto di fideiussione irrevocabile, rilasciato da un istituto bancario, di credito o di assicurazione, a garanzia del pagamento dei diritti fiscali relativi alle rimanenze dei generi contingentati al 31 dicembre di ogni anno e dei diritti relativi alla introduzione degli stessi generi nell'anno seguente, nonchè a garanzia del pagamento di eventuali penalità che potessero essere stabilite, anche in seguito, per la inosservanza delle norme sul contingentamento.

La fideiussione dovrà essere rinnovata annualmente. La restituzione degli atti di garanzia anche dopo la scadenza del termine predetto non potrà essere fatta se non ad avvenuto e controllato regolare esaurimento dei quantitativi dei vari generi contingentati assegnati.

Le ditte che non siano in grado di presentare la prescritta fideiussione sono escluse dalle assegnazioni dirette dei generi contingentati.

Art. 8.

Le assegnazioni alle ditte ammesse alle distribuzioni che abbiano già operato negli anni precedenti, saranno effettuate come segue:

a) prima assegnazione: nel mese di gennaio, in base a percentuale dei quantitativi dei generi venduti nell'anno precedente, quali risultano al 30 settembre;

b) seconda assegnazione: ai primi di marzo in base a percentuale dei quantitativi dei generi venduti nell'anno precedente, quali risultano al 31 dicembre. Tale assegnazione sarà calcolata sull'intero quantitativo da ripartire (prima e seconda assegnazione) tenendo conto delle giacenze di ciascuna ditta;

c) successive assegnazioni: saranno fatte esclusivamente in base alle vendite comprovate dai bollini delle tessere distribuite alla popolazione o dai buoni speciali rilasciati dalla amministrazione regionale - ufficio zona franca.

Art. 9.

Le ditte alle quali è concesso di introdurre in Valle d'Aosta contingenti di generi in esenzione fiscale:

a) assumono ogni responsabilità relativa alle modalità di acquisto ed al pagamento dei generi medesimi;

b) sono responsabili di eventuali ammanchi od avarie, qualunque ne sia la causa;

c) sono responsabili delle merci contingentate distribuite alla propria clientela;

d) provvedono al rifornimento dei dettaglianti, secondo le modalità del successivo art. 14 e così esclusivamente contro versamento dei bollini staccati dalle tessere del consumatore;

e) hanno l'obbligo di sospendere le consegne di generi contingentati ai dettaglianti non in regola con il versamento dei bollini o buoni e di segnalare, contemporaneamente, i nominativi di tali dettaglianti all'ufficio zona franca, per gli accertamenti ed i provvedimenti di competenza, ferma restando la responsabilità di cui al paragrafo *c*) del presente articolo;

f) debbono sottostare ai controlli disposti dall'amministrazione regionale.

Art. 10.

Per i passaggi di carico dei generi contingentati fra i grossisti è necessaria la preventiva autorizzazione scritta dell'ufficio zona franca.

Il grossista deve emettere una «bolletta di consegna merce» per ogni consegna ai dettaglianti di generi contingentati esclusi i carburanti, lubrificanti, profumi, alcool denaturato, birra, libri di testo, gas di petrolio liquefatti, attrezzature per l'agricoltura, attrezzature per l'industria, artigianato, turismo, commercio, sanitarie ed ospedaliere ed elementi metallici per paravalanghe. Dette bollette sono fornite esclusivamente dallo ufficio zona franca.

Le bollette devono essere compilate in triplice copia con il sistema a ricalco con carta carbone:

la prima copia deve essere consegnata al dettagliante, all'atto del ritiro della merce;

la seconda copia deve essere registrata sul Registro di carico e scarico del genere e trasmessa all'ufficio zona franca ogni mese e, cioè, entro il 5 del mese successivo a quello cui si riferisce;

la terza copia deve restare allegata al blocchetto, per uso del grossista e per eventuali controlli.

Art. 11.

Per ogni ritiro di bollini o di buoni di scarico di generi contingentati, le ditte grossiste devono compilare una bolletta di ritiro bollini, attestante il versamento da parte dei loro clienti, dei documenti di scarico predetti. Le bollette sono fornite esclusivamente dall'ufficio zona franca.

Le bollette debbono essere compilate in triplice copia, con il sistema a ricalco con carta carbone:

la prima copia deve essere consegnata al dettagliante, per ricevuta dei documenti di scarico (bollini e buoni versati);

la seconda copia deve essere versata all'ufficio zona franca ogni mese, entro il 5 del mese successivo a quello cui si riferisce, unitamente ai fogli dei registri di carico e scarico di cui all'articolo seguente;

la terza copia resta allegata al blocchetto per uso del grossista e per eventuali controlli.

Art. 12.

Registro delle bollette di consegna merce e ritiro bollini

Ogni ditta ammessa all'introduzione diretta dei generi contingentati deve, per ogni genere, tenere un registro delle bollette di consegna della merce e ritiro dei bollini, vistato dall'ufficio zona franca, fatta eccezione per i seguenti generi: carburanti, lubrificanti, profumi, alcool denaturato, birra, libri di testo, gas di petrolio liquefatti, attrezzature per l'agricoltura, attrezzature per l'industria, artigianato, turismo, commercio, sanitarie ed ospedaliere ed elementi metallici per paravalanghe.

I registri debbono essere compilati in duplice copia, con il sistema a ricalco con carta carbone: le copie staccabili dei fogli dei registri devono essere trasmesse all'ufficio zona franca ogni mese, entro il 5 del mese successivo a quello cui si riferiscono, unitamente alle bollette di consegna della merce e ritiro dei bollini.

Nei predetti registri devono essere annotati:

nella colonna consegna: tutte le bollette di consegna della merce ed i relativi quantitativi di merci distribuite;

nella colonna bollini ritirati: tutte le bollette di ritiro bollini con l'indicazione del corrispondente quantitativo di merce.

Le ditte assegnatarie di zucchero, alcool, semi di soja e di arachidi, cacao in grani ed altri generi similari destinati alla lavorazione o alla trasformazione, debbono tenere un registro di carico e scarico preventivamente numerato, bollato e firmato dall'assessore all'industria e al commercio in cui dovranno essere registrate, in ordine cronologico, le materie prime introdotte in esenzione fiscale, i prodotti ottenuti e le vendite effettuate.

Le ditte assegnatarie di gas di petrolio liquefatto devono tenere un registro di carico e scarico fornito dall'U.T.I.F.

Mensilmente e cioè entro il quinto giorno di ogni mese le ditte devono comunicare all'ufficio zona franca, per mezzo di uno stampato apposito da compilarsi in duplice copia di cui una da tenersi allegata al registro di cui sopra, le risultanze del carico e dello scarico relative al mese precedente nonchè le giacenze da riportarsi come carico per il mese successivo.

L'ufficio zona franca comunica ai locali uffici finanziari interessati i nominativi delle ditte autorizzate ad effettuare la lavorazione delle materie prime ammesse all'esenzione fiscale ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 623 e successive modificazioni, ai fini della vigilanza da esercitare sulle lavorazioni medesime.

Art. 13.

Nel caso di inosservanza da parte delle ditte assegnatarie delle norme del presente titolo l'assessore all'industria e al commercio può revocare, in qualsiasi momento, le assegnazioni già concesse senza che competa alcun indennizzo alle ditte colpite dal provvedimento o a terzi aventi causa.

Per ogni controversia in materia di assegnazione dei generi contingentati, o per provvedimenti presi a carico delle ditte, potrà essere inoltrato ricorso all'assessore regionale alla industria e commercio e, in seconda istanza, alla giunta regionale.

TITOLO IV

CESSIONE DEI GENERI CONTINGENTATI AI DETTAGLIANTI

Art. 14.

I grossisti, su richiesta dei dettaglianti, cedono agli stessi le merci contingentate avute in assegnazione, previo ritiro dei bollini corrispondenti, fatta eccezione per la prima cessione, da considerarsi in conto deposito.

I consorzi, le cooperative nonchè i gruppi di dettaglianti non possono cedere le merci loro assegnate se non ai propri associati o componenti.

TITOLO V

ASSEGNAZIONE E DISTRIBUZIONE DI DETERMINATI GENERI CONTINGENTATI ACQUISTABILI MEDIANTE BUONI E BOLLINI

Art. 15.

L'assegnazione e la distribuzione al consumo dei generi contingentati sono effettuate secondo le norme seguenti e nelle misure approvate con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessorato dell'industria e del commercio, in relazione alle disponibilità dei contingenti annui e alle necessità locali:

1) *Zucchero.*

E' assegnato:

a) alla popolazione;

b) ai turisti-villeggianti;

c) all'industria.

I recipienti contenenti prodotti fabbricati con zucchero in esenzione fiscale devono essere identificabili mediante un contrassegno approvato dall'amministrazione regionale.

Le bottiglie contenenti gazzose, aranciate e simili debbono essere chiuse con tappo a corona portante la scritta: « esente da imposta di fabbricazione per il consumo in Valle d'Aosta ».

2) *Caffè.*

E' assegnato:

a) alla popolazione;

b) ai turisti-villeggianti.

3) *Surrogati di caffè.*

Sono assegnati alla popolazione.

4) *Cacao in grani.*

E' assegnato alle industrie per la fabbricazione di cioccolato, di cacao e di cacao zuccherato da distribuire:

a) alla popolazione;

b) ai turisti-villeggianti.

Sull'involucro esterno delle confezioni di cioccolato, di cacao e di cacao zuccherato deve essere apposta la scritta « esente da imposta di fabbricazione per il consumo nella Valle di Aosta ».

5) *The.*

E' assegnato alla popolazione.

6) *Liquori, acquaviti, profumerie alcooliche.*

Il contingente di alcool puro o incorporato nei liquori è assegnato:

a) ai residenti ed ai turisti-villeggianti, che abbiano compiuto il 21° anno di età entro il 31 dicembre dell'anno precedente, mediante buoni che danno diritto all'acquisto di alcool puro o incorporato nei liquori nazionali ed esteri per una quantità pro-capite stabilita dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente per l'industria ed il commercio, in base alla disponibilità del contigente stesso;

b) ai proprietari di alambicchi per la distillazione di vinacce per uso familiare.

Il contingente residuo è assegnato, nelle quantità e percentuali stabilite dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente per l'industria e il commercio:

1) alle industrie locali per la trasformazione in liquori;

2) al commercio sotto forma di profumi nazionali ed esteri in vendita libera in Valle d'Aosta.

La vendita dell'alcool puro alla popolazione è fatta da ditte locali in possesso di licenza U.T.I.F. L'alcool puro deve essere messo in commercio in bottiglie sigillate.

Le bottiglie contenenti alcool puro, liquori o profumi contingentati e destinati al consumo nella Valle d'Aosta debbono essere identificabili mediante apposizione di contrassegni approvati dall'amministrazione regionale.

7) *Petrolio.*

Il contingente annuo di petrolio è assegnato:

a) ai comuni per il riscaldamento di scuole ed uffici;

b) ai privati che ne facciano domanda tramite i comuni per il riscaldamento di alloggi od altro uso.

8) *Semi di soja e di arachidi.*

Sono assegnati alle industrie, per la lavorazione e la trasformazione in olio di semi, da distribuire alla popolazione.

I sottoprodotti risultanti sono distribuiti agli agricoltori per il mantenimento del bestiame, secondo le norme stabilite dalla giunta regionale.

Art. 16.

I contrassegni di cui al precedente art. 15, numeri 1) e 6) sono costituiti da fascette rosse per i prodotti nazionali e verdi per i prodotti esteri delle misure di mm. 95 × 20 per i profumi e di mm. 130 × 20 per gli altri prodotti; recano lo stemma della Regione, il numero progressivo seguito da una N o da una E, rispettivamente per i prodotti nazionali od esteri, e l'anno cui si riferisce il contingente. Per l'intera lunghezza della fascetta è ripetuta la dicitura: « Esente dai diritti fiscali per il consumo in Valle d'Aosta ».

Le fascette debbono essere applicate secondo le norme vigenti per i contrassegni prescritti dallo Stato relativamente ai recipienti contenenti prodotti alcoolici soggetti ad imposta di fabbricazione o alla corrispondente sovrimposta di confine.

I contrassegni, conformi al modello approvato dall'amministrazione regionale, sono forniti gratuitamente dall'ufficio zona franca che deve tenere appositi registri di contabilità di carico e scarico dei contrassegni per ciascuna ditta richiedente.

Art. 17.

Agli effetti dell'assegnazione dei generi contingentati di cui all'art. 15 la popolazione che ne ha diritto comprende normalmente:

a) le persone che, iscritte come residenti nei registri di anagrafe dei comuni della Valle d'Aosta, vi hanno la loro dimora abituale;

b) gli appartenenti ai corpi di polizia ed i militari di stanza in Valle d'Aosta, che debbono prelevare i viveri al mercato libero;

c) i lavoratori non residenti in Valle d'Aosta che svolgono la loro attività in un comune della Valle d'Aosta;

d) i familiari, dimoranti in Valle d'Aosta, dei lavoratori di cui al capoverso *c*);

e) i turisti-villeggianti. Sono considerati turisti-villeggianti, ai fini della distribuzione dei generi contingentati, esclusivamente coloro che villeggiano in un comune della Valle di Aosta, trattenendovisi per almeno quindici giorni consecutivi.

Art. 18.

I generi contingentati di cui all'art. 15 vengono distribuiti alla popolazione mediante il sistema del tesseramento.

Le tessere ed i buoni, forniti dall'amministrazione regionale, in dotazione alla popolazione di cui all'art. 17, paragrafi *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), sono:

a) tessera annuale per la popolazione residente in Valle di Aosta - art. 17, paragrafi *a*) e *b*);

b) tessera quadrimestrale per lavoratori e familiari - articolo 17, paragrafi *c*) e *d*);

c) tessera quindicinale per i turisti-villeggianti - art. 17, paragrafo *e*);

d) buono annuale per l'acquisto di alcool puro o incorporato nei liquori per i residenti - art. 17, paragrafi *a*) e *b*) - che abbiano compiuto il 21° anno di età giusta il disposto del paragrafo *a*), art. 15 punto 6°);

e) buono quindicinale per l'acquisto di alcool puro o incorporato nei liquori per i turisti-villeggianti - art. 17, paragrafo *e*) - che abbiano compiuto il 21° anno di età, giusta il disposto del paragrafo *a*), art. 15 punto 6°);

f) buono annuale per l'acquisto di zucchero per le api;

g) buono annuale per l'acquisto di petrolio.

Le tessere ed i buoni di cui ai punti *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), vengono distribuiti dagli uffici comunali, secondo le disposizioni impartite dall'ufficio zona franca. I buoni di cui ai punti *f*) e *g*) vengono distribuiti dall'ufficio zona franca.

Art. 19.

La validità dei bollini delle tessere annuali di cui al precedente articolo scade come segue:

il 31 maggio di ogni anno scadono i bollini relativi al periodo 1° gennaio 31 maggio;

il 30 settembre scadono i bollini relativi al periodo 1° giugno 30 settembre;

il 31 dicembre scadono i bollini relativi al periodo 1° ottobre 31 dicembre, i buoni alcool annuali e quindicinali ed i buoni zucchero per le api.

Le scadenze dei buoni petrolio sono riportate sui buoni stessi.

Art. 20.

I generi contingentati devono essere consumati nel territorio della Valle d'Aosta.

Il prelevamento dei generi contingentati può essere fatto presso qualsiasi rivenditore e in qualsiasi comune della Valle d'Aosta.

I bollini devono essere staccati dalle tessere esclusivamente all'atto dell'effettivo ritiro della merce e limitatamente ai quantitativi di merce venduta.

I dettaglianti sono responsabili anche verso i grossisti loro fornitori.

I dettaglianti devono tenere aggiornato, per ciascun genere contingentato, un registro di carico fornito dall'amministrazione regionale e devono attenersi alle norme riportate nel registro stesso.

I dettaglianti rivenditori di generi contingentati hanno l'obbligo di essere sempre forniti di tali generi.

Il prelevamento dei generi contingentati distribuiti con i bollini ed i buoni deve avvenire entro il periodo indicato sugli stessi o stabilito con manifesto. Non possono essere fatti prelevamenti in anticipo.

I rivenditori di generi contingentati devono esporre al pubblico i cartellini dei prezzi, indicando, per ciascun genere compresi i profumi, i prezzi praticati per la vendita con tessera e senza tessera.

I dettaglianti devono versare ai grossisti, a scarico dei generi contingentati ricevuti, i bollini delle tessere annuali, quadrimestrali e quindicinali ritirati dai consumatori, debitamente incollati, genere per genere e specie per specie, su apposite cartelle fornite dall'amministrazione regionale e firmate dagli stessi dettaglianti, nei tempi stabiliti con manifesto pubblicato dall'ufficio zona franca.

Lo scarico dei generi contingentati assegnati dall'amministrazione regionale avviene esclusivamente mediante il versamento dei buoni e dei bollini, all'ufficio zona franca.

All'atto del versamento dei buoni e dei bollini da parte dei grossisti, l'ufficio zona franca provvede al controllo immediato del numero delle cartelle e dei buoni e bollini versati nonchè al rilascio di ricevuta di scarico provvisoria, salvo successivo controllo della validità dei buoni e dei bollini con rilascio di ricevuta di scarico definitiva.

I bollini ed i buoni sono considerati non validi agli effetti dello scarico quando:

a) risulta che non sono stati distribuiti dagli uffici comunali della Valle d'Aosta o da uffici espressamente incaricati dall'amministrazione regionale;

b) si riferiscono a periodi già scaduti o futuri;

c) non sono integri;

d) non sono (con riferimento ai soli bollini) incollati sulle apposite cartelle genere per genere e specie per specie.

I buoni ed i bollini non riconosciuti validi non danno diritto allo scarico, essendo le ditte obbligate ad accertarsi della validità dei buoni e dei bollini all'atto del loro ritiro dai dettaglianti e dai consumatori.

TITOLO VI

ASSEGNAZIONE E DISTRIBUZIONE DI ALCUNI GENERI CONTINGENTATI IN VENDITA LIBERA

Art. 21.

I generi contingentati in vendita libera vengono assegnati direttamente ai grossisti, per il commercio, e alle ditte o ai privati, per l'uso, nel territorio della Valle d'Aosta.

L'assegnazione dei sotttoelencati generi contingentati viene fatta secondo le norme seguenti e nelle misure stabilite con deliberazione della giunta regionale su proposta dell'assessorato dell'industria e del commercio, in relazione alle disponibilità ed alle necessità locali.

1) *Birra.*

E' assegnata alle industrie con sede o succursale in Valle d'Aosta ed ai grossisti per il commercio.

Una parte del contingente annuo, in misura non superiore al 15 per cento, è riservata al commercio di birra estera.

Le bottiglie contenenti birra in esenzione fiscale debbono essere chiuse con tappo a corona recante la scritta: « Esente da imposta di fabbricazione per il consumo nella Valle d'Aosta ».

I supermercati e i negozi che pongono in vendita birra in esenzione fiscale da esportarsi sono tenuti ad esporre al pubblico i prezzi di vendita della birra in esenzione e di quella non in esenzione.

Le ditte assegnatarie sono tenute ad assicurare ai rivenditori di cui al precedente capoverso la fornitura di birra in esenzione fiscale per tutto l'anno.

2) *Alcool denaturato.*

E' assegnato ai commercianti per la vendita libera.

3) *Gas di petrolio liquefatto.*

E' assegnato alle ditte per l'imbottigliamento e la vendita libera.

Il gas di petrolio liquefatto (G.P.L.) in esenzione fiscale deve essere posto in vendita in contenitori recanti una fascia orizzontale di colore giallo, con vernice a fuoco, di cm. 10 di altezza, ed avvolgente detti contenitori per tutta la loro circonferenza e su cui deve essere riportata, con vernice a fuoco di colore nero o in negativo, la dicitura: « Esente da tributi fiscali per il consumo nella Valle d'Aosta ».

4) *Libri di testo scolastici.*

Le assegnazioni per l'acquisto in esenzione fiscale di libri di testo scolastici in lingua straniera o mista sono concesse dall'assessore all'industria e commercio a ditte od enti, aventi sede o filiali nella Valle d'Aosta, secondo le norme stabilite dalla giunta regionale.

5) *Attrezzature per l'agricoltura.*

Le assegnazioni per l'acquisto in esenzione fiscale di attrezzature per l'agricoltura, di provenienza estera, sono concessi dall'assessore all'industria ed al commercio a ditte, enti o persone residenti o aventi sede o filiali nella Valle d'Aosta, che ne facciano richiesta, secondo le norme stabilite dalla giunta regionale.

6) *Attrezzature per l'industria, artigianato, turismo, commercio, sanitarie ed ospedaliere ed elementi metallici per paravalanghe.*

Le assegnazioni per l'acquisto in esenzione fiscale di attrezzature di cui al presente capitolo, di provenienza estera, sono concessi dall'assessore all'industria e al commercio a ditte, enti o persone residenti o aventi sede o filiali nella Valle d'Aosta, che ne facciano richiesta, secondo le norme stabilite dalla giunta regionale.

Art. 22.

I generi contingentati elencati nel presente titolo devono essere consumati o adoperati o installati nel territorio della Valle d'Aosta.

Per quanto attiene alle attrezzature per l'industria, l'artigianato, il turismo, il commercio, sanitarie ed ospedaliere ed elementi metallici per paravalanghe, gli importatori intestatari delle assegnazioni devono assumere tale impegno sottoscrivendolo nel corpo della bolletta doganale. Analogo impegno deve risultare dalle domande dirette all'ufficio zona franca per le richieste delle assegnazioni.

Può essere consentito l'uso delle attrezzature mobili (trattori, escavatori, ecc.) anche fuori del territorio della Valle di Aosta, per periodi limitati, previa autorizzazione scritta rilasciata dall'ufficio zona franca, che provvede a darne comunicazione al competente organo finanziario statale.

Art. 23.

Il beneficiario dell'esenzione fiscale, anche per i prodotti elencati in questo titolo VI, per i quali non vengono rilasciati alla popolazione buoni o bollini, deve essere il consumatore.

Le industrie, i grossisti e i rivenditori devono pertanto porre in vendita questi prodotti sgravati dell'imposta fiscale a seconda dell'esenzione ottenuta giusta la legge 3 agosto 1949, n. 623 e successive modificazioni.

Titolo VII

ASSEGNAZIONE E DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI E LUBRIFICANTI

Art. 24.

L'assegnazione e la distribuzione dei carburanti e dei lubrificanti contingentati sono regolate dalle norme seguenti e vengono fatte nelle misure approvate dalla giunta regionale su proposta dell'assessorato dell'industria e del commercio, sentita la commissione consiliare permanente per l'industria ed il commercio, in relazione alla disponibilità dei contingenti annui e alle necessità locali.

Art. 25.

L'assegnazione dei carburanti e dei lubrificanti è concessa, mediante rilascio di appositi buoni, per le macchine ad uso agricolo, qualora non godano già delle assegnazioni concesse dall'ufficio utenti motori agricoli (U.M.A.), per le macchine ad uso dell'artigianato, per gli automezzi immatricolati e circolanti in Valle d'Aosta in proprietà o in uso di enti pubblici, di proprietà di privati cittadini iscritti come residenti nei registri di anagrafe dei comuni della Valle d'Aosta ed ivi abitualmente dimoranti e di ditte aventi sede legale o filiali in Valle d'Aosta, soggette al pagamento dell'imposta di R.M. nella Regione.

1) *Benzina.*

E' normalmente assegnata per:

a) gli automezzi di enti pubblici;

b) gli automezzi addetti ai servizi pubblici (autobus, auto da noleggio, taxi, ecc.);

c) gli automezzi di privati;

d) gli automezzi di autotrasportatori;

e) motori di potenza non superiore ad HP. 15 in attività presso artigiani;

f) le macchine agricole escluse dalle assegnazioni previste per gli iscritti all'U.M.A. (utenti motori agricoli).

2) *Gasolio.*

E' normalmente assegnato per:

a) gli automezzi di enti pubblici;

b) gli automezzi addetti ai servizi pubblici (autobus, auto da noleggio, taxi, ecc.);

c) gli automezzi privati;

d) gli automezzi di autotrasportatori;

e) i motori di potenza non superiore ad HP. 50 in attività presso artigiani;

f) le macchine agricole escluse dalle assegnazioni previste per gli iscritti all'U.M.A. (Utenti Motori Agricoli).

3) *Oli lubrificanti.*

Sono normalmente assegnati in relazione alle disponibilità di contingente:

a) per le categorie indicate ai capitoli 1) benzina, 2) gasolio del presente articolo in quota proporzionale al carburante assegnato;

b) per le macchine agricole che usufruiscono delle assegnazioni di carburante previste dall'U.M.A., in quote proporzionali alle assegnazioni stesse.

Art. 26.

Per le ditte e società concessionarie ed esercenti di autoservizi pubblici di linea, le assegnazioni di carburante sono limitate al fabbisogno occorrente per i percorsi in Valle d'Aosta e sono subordinate alle corrispondenti necessarie riduzioni delle tariffe dei trasporti nelle misure approvate dalla giunta regionale d'intesa con la direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di Torino, ai sensi del decreto legislativo 16 aprile 1948 n. 539.

Per le società, le ditte ed i trasportatori privati aventi più autocarri funzionanti a benzina o a gasolio, le assegnazioni di carburante e di lubrificante sono determinate dalla giunta regionale su proposta dell'assessore all'industria e al commercio, sentita la commissione consiliare permanente per l'industria e il commercio.

Art. 27.

Alle ditte ed ai privati, possessori di più di una autovettura, è fatta assegnazione di carburanti e di lubrificanti contingentati per una sola autovettura.

L'assegnazione dei buoni per l'acquisto di carburanti e lubrificanti contingentati viene concessa esclusivamente ai titolari di autovetture che dimostrino di essere in possesso di patente di abilitazione alla guida del mezzo per cui si chiede l'assegnazione.

La patente di guida deve essere corredata della vidimazione annuale.

Art. 28.

Alla distribuzione dei buoni per l'acquisto di benzina, gasolio e olio lubrificante contingentati provvedono per le rispettive zone gli uffici regionali per la distribuzione dei buoni carburanti e oli lubrificanti di Aosta, Morgex, Villeneuve, Châtillon, Verrès, Pont St. Martin.

Titolo VIII

Art. 29 (ex novo)

Modifiche alle norme del presente regolamento possono essere apportate in casi di particolare urgenza dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente per l'industria e il commercio. Tali modifiche dovranno essere sottoposte, per la ratifica, al consiglio regionale nella sua prima seduta.

Art. 30.

L'amministrazione regionale, su proposta dell'assessore alla industria e al commercio, può concedere in relazione alle disponibilità dei contingenti annui, assegnazioni straordinarie di generi contingentati.

Titolo IX

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 31.

Contro i trasgressori alle norme per l'applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 623, e successive modificazioni, sono comminate sanzioni di carattere amministrativo, quali le sospensioni dalle assegnazioni, dalle vendite e dal ritiro dei generi contingentati per periodi determinati o a tempo indeterminato.

Per lievi trasgressioni può essere adottata la sospensione per un periodo di mesi due, con provvedimento dell'assessore all'industria e al commercio.

Contro i provvedimenti dell'assessore regionale all'industria e al commercio è concessa la facoltà di ricorrere alla giunta regionale, che decide con provvedimento definitivo.

Per trasgressioni gravi e per recidiva nelle trasgressioni è adottata, con provvedimento definitivo della giunta regionale, la sospensione per un periodo di mesi quattro o la sospensione a tempo indeterminato.

Nei confronti delle ditte colpite da provvedimento di sospensione deve essere anche disposta la affissione alle porte di ingresso dei negozi o dei magazzini di vendita di avvisi recanti notizia al pubblico dei provvedimenti adottati.

Le ditte colpite da provvedimenti di sospensione dalle assegnazioni e dalla vendita di generi contingentati non possono, per il periodo della sospensione:

1) rifornirsi di generi contingentati presso altri grossisti o dettaglianti;

2) vendere a prezzo di contingente, ritirando bollini o buoni, i generi per i quali è stata disposta la sospensione, anche se si tratta di generi nazionalizzati di libera vendita;

3) ritirare buoni e bollini di generi contingentati dai consumatori o da altre ditte.

L'applicazione delle sanzioni amministrative che precedono non pregiudica l'applicazione, a carico dei trasgressori, delle penalità o delle maggiori sanzioni previste dalle leggi vigenti.

Aosta, addì 29 gennaio 1973

DUJANY

(6715)

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1973, n. **20**.

Rifinanziamento della legge regionale 2 gennaio 1973, n. 1.

(*Pubblicata nel* « Bollettino Ufficiale » *della Regione n.* 11 *del* 14 *marzo* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fermo restando i contenuti di carattere generale e normativo, recati dalla legge regionale 2 gennaio 1973, n. 1, la data ultimativa indicata nell'articolo 1 della legge stessa, quale termine per la presa in considerazione delle domande tendenti all'effettuazione di opere di miglioramento fondiario, è portata al 15 marzo 1973.

Art. 2.

L'autorizzazione di spesa recata dall'art. 6 della legge regionale 2 gennaio 1973, n. 1, relativa alla definizione delle domande di miglioramento fondiario presentate entro la data del 15 marzo 1973, è integrata come segue:

L. 700.000.000 a carico del bilancio 1973 per la concessione di contributi sull'ammortamento dei mutui trentennali.

Le successive 29 annualità da iscrivere negli stati di previsione dei bilanci regionali sono determinate, in via presuntiva, nella somma sopra indicata salvo le variazioni in meno che verranno determinate dai competenti uffici regionali sulla base delle operazioni effettivamente stipulate.

L. 250.000.000 a carico del bilancio 1973 per la concessione di contributi in conto capitale per la esecuzione di opere a beneficio di cooperative di produttori agricoli, con preferenza di quelle indicate all'articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Art. 3.

Alla spesa autorizzata per l'anno 1973, come al precedente articolo, si provvede mediante riduzione per l'importo di L. 950.000.000 dello stanziamento del capitolo 2722 « Fondo globale per il finanziamento delle spese in conto capitale derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritto nello stato di previsione della spesa regionale per l'esercizio 1973 e con l'istituzione, nel medesimo stato di previsione al Titolo II, Sezione VII, Rubrica 1, dei seguenti capitoli:

capitolo 2463, categoria X, « Contributi negli interessi sui mutui contratti dalle aziende agricole, singole od associate, per la esecuzione di opere di miglioramento fondiario — 1ª delle trenta annualità del limite di impegno di L. 700.000.000, con la dotazione di L. 700.000.000;

capitolo 2464, categoria X ,« Contributi in capitale alle cooperative di produttori agricoli per la esecuzione di opere di miglioramento fondiario », con la dotazione di L. 250.000.000.

Al finanziamento delle 29 annualità successive e conseguenti all'impegno di spesa di L. 700.000.000 assunto come all'articolo 2, si provvederà con le entrate ordinarie dei bilanci regionali di competenza a tutto l'anno 2002 e con la iscrizione, nei medesimi, dei capitoli corrispondenti a quello istituito nello stato di previsione della spesa regionale 1973.

Le anzidette autorizzazioni di spesa possono essere utilizzate esclusivamente per l'accoglimento delle domande di contributo presentate entro il termine di cui all'art. 1 della presente legge.

Art. 4.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul « Bollettino Ufficiale » della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 12 marzo 1973

BASSETTI

(6994)

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1973, n. **5**.

Esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 30 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato, ai sensi dell'articolo 79 dello statuto regionale, l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1973, fino a quando la relativa legge di approvazione non sarà entrata in vigore e comunque non oltre il 30 aprile 1973.

Per l'esercizio provvisorio si osservano lo stato di previsione dell'entrata e lo stato di previsione della spesa nella parte degli oneri correnti, nonchè le relative norme contenute nel disegno di legge di bilancio, presentato dalla giunta regionale al Consiglio regionale.

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della regione Piemonte, ai sensi del sesto comma dell'articolo 45 dello statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Data a Torino, addì 25 gennaio 1973

CALLERI DI SALA

(6855)

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1973, n. **6**.

Interventi nel settore dei miglioramenti fondiari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 30 *aprile* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di soddisfare le richieste presentate agli ispettorati dell'agricoltura e delle foreste del Piemonte entro il 31 dicembre 1971 volte ad ottenere i benefici creditizi previsti dall'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, la regione Piemonte concorre al pagamento degli interessi relativi all'ammortamento dei mutui trentennali per opere di miglioramento fondiario nella misura e con le modalità previste dalla legge medesima e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Le domande presentate agli ispettorati dell'agricoltura e delle foreste del Piemonte entro il 31 dicembre 1971, volte ad ottenere i benefici contributivi previsti dagli articoli 16, 17 e 18 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991, possono essere trasformate, a richiesta degli interessati, in domande tendenti ad ottenere i benefici creditizi previsti dall'articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Art. 3.

Per l'attuazione della presente legge si applicano le norme di cui alle leggi 27 ottobre 1966, n. 910, e 4 agosto 1971, n. 592, i criteri generali indicati nel decreto del Ministro per l'Agricoltura del 20 gennaio 1967, nonchè le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 1967, n. 446. Per le garanzie sussidiarie del fondo interbancario di garanzia si applicano le norme di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, ed all'articolo 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910. Il Presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta, è autorizzato a stipulare convenzioni con gli Istituti che esercitano il credito agrario, secondo le modalità previste dalla vigente legislazione statale.

Art. 4.

Per la concessione delle agevolazioni creditizie regionali, di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, è autorizzata la spesa di L. 1 miliardo per ciascuno degli anni 1973 e 1974, nonchè la spesa di L. 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1975 al 2004. All'onere di L. 1.000 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1973, si provvede mediante una riduzione di pari importo del capitolo n. 1404 dello stato di previsione della spesa per il predetto anno, riguardante il finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso, e mediante l'istituzione del capitolo n. 1338, denominato « Contributi costanti trentennali per il pagamento degli interessi dei mutui relativi ad opere di miglioramento fondiario » e con la dotazione di L. 1.000 milioni. Il Presidente della giunta regionale è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio. Le successive annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della regione Piemonte, in apposito capitolo avente la denominazione di cui al secondo comma del presente articolo e la dotazione di L. 1 miliardo per l'anno 1974 e di L. 1.500 milioni per gli anni dal 1975 al 2004, fermo restando che al maggior onere per gli anni 1975 e successivi si fa fronte con il maggior provento di cui all'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 5.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Data a Torino, addì 26 aprile 1973.

CALLERI DI SALA

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1973, n. **7**.

Intervento regionale per agevolare l'accesso al credito agrario di conduzione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 30 *aprile* 1973

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per favorire l'accesso al credito agrario di conduzione la regione Piemonte concede le agevolazioni, previste dall'articolo 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sui prestiti relativi all'annata agraria 1972-1973, con decorrenza dal 1° gennaio 1973 ed aventi una durata massima di un anno.

Art. 2.

Le agevolazioni di cui all'articolo 1 vengono concesso ad imprenditori agricoli singoli ed associati ed a cooperative agricole del Piemonte.

E' accordata preferenza ai coltivatori diretti ed alle cooperative che gestiscono impianti di produzione, conservazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici.

Alle aziende singole le agevolazioni di cui all'articolo 1 vengono concesse con riferimento ad un importo massimo di prestito di L. 5 milioni.

Alle cooperative le agevolazioni vengono concesse con riferimento all'ammontare delle reali esigenze finanziarie delle medesime, accertate dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura della Regione.

Art. 3.

Per l'attuazione della presente legge si applicano le norme di cui alle leggi 27 ottobre 1966, n. 910 e 4 agosto 1971, n. 592, i criteri generali indicati dal decreto del Ministro per la agricoltura del 20 gennaio 1967.

Per le garanzie sussidiarie del fondo interbancario di garanzia si applicano le norme di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 ed all'articolo 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta, è autorizzato a stipulare convenzioni con gli istituti e gli enti che esercitano il credito agrario, secondo le modalità previste dalla vigente legislazione statale.

Art. 4.

Per la concessione delle agevolazioni creditizie regionali di cui all'articolo 1 della presente legge è autorizzata la spesa di L. 600 milioni per l'anno finanziario 1973.

All'onere indicato nel precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari importo del capitolo n. 1404 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1973, riguardante il finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso, e mediante l'istituzione del capitolo n. 1339, con la denominazione « Contributi per agevolare l'accesso al credito agrario di conduzione » e con la dotazione di L. 600 milioni.

Il Presidente della giunta regionale è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Data a Torino, addì 26 aprile 1973.

CALLERI DI SALA

(6856)

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1973, n. **11**.

Promozione di consorzi tra enti locali per la gestione di servizi pubblici di trasporto e la erogazione di contributi ai medesimi.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 2 *aprile* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 51 dello statuto ed in previsione del piano generale dei trasporti, la Regione promuove la costituzione di consorzi, che abbiano rilevanza regionale, di enti locali per la gestione di servizi pubblici di trasporto, al fine di concorrere allo sviluppo economico e sociale della Regione stessa.

Art. 2.

Alle province che partecipino a consorzi di rilevanza regionale tra enti locali per la gestione di servizi pubblici di trasporto viene concesso un contributo sulla quota di spesa di impianto a loro carico entro il limite di cui all'art. 3.

Alle stesse province viene concesso un contributo annuo per far fronte alle spese di esercizio ed alla eventuale quota di disavanzo accertato annualmente a loro carico.

La prima erogazione del contributo di cui al secondo comma sarà effettuata, nei limiti degli stanziamenti previsti, sulla base del disavanzo risultante al 31 dicembre 1973 dall'inizio della gestione dei servizi.

Art. 3.

Per il contributo a favore delle province sulle spese di impianto per la costituzione dei consorzi, di cui all'art. 1, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1973.

Art. 4.

Per i contributi annui a favore delle province sulle spese della gestione consortile, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975.

Art. 5.

Al relativo onere si farà fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 65/01 « Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » del bilancio 1973.

Il presidente della giunta è autorizzato a disporre con proprio decreto le necessarie variazioni al bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 21 marzo 1973

CIPRIANI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 17 marzo 1973.

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1973, n. **12**.

Legge generale sui trasporti pubblici in concessione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 2 *aprile* 1973).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale, con il concorso degli enti locali e delle organizzazioni sindacali e quelle delle categorie interessate, formula e sottopone entro il 31 dicembre 1973 all'approvazione del consiglio regionale un piano generale dei trasporti che prevede lo sviluppo equilibrato dei pubblici trasporti regionali in diretta connessione con le linee di sviluppo economico e di assetto territoriale della Regione.

Il piano generale dei trasporti regionali può articolarsi per bacini di traffico e può essere pluriennale.

Art. 2.

L'esercizio di pubblici esercizi automobilistici per viaggiatori, trasferiti alla competenza della Regione per effetto del decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1972 n. 5, può essere assunto nelle forme di legge direttamente dalla Regione, ovvero può essere dato in concessione a richiedenti che siano in possesso dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria.

Per la concessione di autolinee, escluse quelle in esercizio stagionale, hanno titolo di preferenza:

1) i richiedenti che, in possesso dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria, possono assicurare il programma più organico e funzionale dei servizi per attuare il piano dei trasporti di cui al precedente art. 1;

2) i concessionari di ferrovie, tramvie, linee di navigazione interna o altri impianti fissi di trasporto quando si tratti di autolinee concorrenti o costituiscano una importante e diretta integrazione di detti servizi;

3) i concessionari di autoservizi finitimi.

Art. 3.

I provvedimenti di assunzione diretta dell'esercizio dei servizi da parte della Regione sono adottati con deliberazione del consiglio regionale su proposta della giunta regionale.

I provvedimenti di concessione e di risoluzione delle concessioni sono adottati con deliberazione della giunta regionale e disposti con decreto del presidente della giunta.

Quando il percorso di una linea di interesse regionale interferisca con servizi pubblici di trasporto ed impianti fissi gestiti o concessi dallo Stato deve essere richiesto il preventivo parere consultivo del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

Ai concessionari esercenti autolinee di interesse regionale può essere imposto l'obbligo di assicurare le comunicazioni necessarie per soddisfare le pubbliche necessità di trasporto, stabilendo la misura del corrispettivo da far carico agli enti interessati.

Art. 4.

Successivamente all'entrata in vigore della presente legge ed in relazione al piano regionale dei trasporti, la giunta regionale, può procedere al riordino della rete delle autolinee anche mediante successivi provvedimenti che abbiano per oggetto singoli comprensori o bacini di traffico.

Il potere di riordinamento comporta la facoltà di imporre ai concessionari la istituzione di nuove autolinee, la variazione delle condizioni di esercizio in atto, il raggruppamento organico di determinati servizi oppure la risoluzione totale o parziale della concessione di autolinee in atto.

Art. 5.

Nei casi di risoluzione delle concessioni a norma del precedente art. 4, o di negata proroga, viene stabilito a favore del concessionario che cessa dal servizio un indennizzo a carico del concessionario che assume la gestione del servizio medesimo.

L'indennizzo sarà concordato tra il concessionario che cessa dal servizio ed il concessionario subentrante prendendo a base, come valore prevalente, quello degli impianti fissi e del materiale rotabile rilevato.

Per l'espletamento delle descritte trattative il presidente della giunta regionale — con suo decreto — fisserà un termine massimo di trenta giorni.

Trascorso tale termine, qualora l'accordo tra le parti non sia stato ancora raggiunto, nei successivi otto giorni il concessionario che cessa dal servizio potrà egualmente cedere in proprietà gli impianti fissi ed il materiale rotabile al concessionario subentrante, rimettendosi, per la determinazione di quanto dovutogli, ad un collegio arbitrale, che esplicherà il suo mandato secondo equità, nel rispetto dei criteri di cui al secondo comma del presente articolo. Detto collegio sarà costituito da tre membri, nominati dal presidente della giunta regionale con suo decreto: due di essi saranno designati ciascuno da una delle due parti interessate ed il terzo — con funzioni di presidente — dalle due parti di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale amministrativo regionale del **Lazio**. Sino a quando non entrerà in funzione detto tribunale, la designazione di cui sopra sarà effettuata dal presidente della corte di appello.

Qualora il concessionario che cessa dal servizio non dovesse provvedere all'effettiva consegna per il trasferimento di proprietà degli impianti fissi e del materiale rotabile al concessionario subentrante entro il termine di cui sopra, non potrà più invocare la procedura arbitrale prevista dal presente articolo ed il concessionario subentrante non sarà tenuto a rilevare sia impianti fissi, sia il materiale rotabile di cui trattasi.

Art. 6.

Il personale appartenente alle imprese di trasporto che cessino le loro attività ai sensi della presente legge, passa alle di-

pendenze del concessionario che assume la gestione dei servizi, fatte salve le posizioni giuridiche ed economiche legittimamente acquisite, purchè risultino in servizio da oltre un anno.

Restano comunque impregiudicati per il personale dipendente i diritti maturati nel rispetto della legge e sono fatti salvi altresì a favore del concessionario che assume la gestione ed a carico di quello che cessa l'attività, i crediti comunque maturati dal personale, in dipendenza del percorso rapporto di lavoro.

I crediti di cui sopra sono opponibili in compensazione sull'indennizzo previsto dall'art. 5.

Art. 7.

Salvo quanto previsto dall'art. 4 i rapporti concessionali sono soggetti a risoluzione:

a) quando il concessionario venga a perdere i requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria;

b) quando, a giudizio discrezionale della Regione, vengano meno le esigenze o le possibilità del traffico che determinano la concessione ovvero quando l'interesse pubblico imponga una diversa sistemazione dei servizi;

c) quando il concessionario non dia inizio al servizio nel termine stabilito o lo abbandoni, ovvero lo interrompa o lo effettui con gravi irregolarità a lui imputabili o non ottemperi alle disposizioni impartite dall'amministrazione regionale, o comunque, si renda ripetutamente inadempiente agli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norma di legge o di regolamento.

Nei casi di risoluzione per i motivi indicati al punto *b*) spetta al concessionario l'indennizzo di cui all'art. 5 da porre a carico del concessionario che subentra nella gestione del servizio. L'indennizzo non è dovuto se il servizio venga soppresso e, conseguentemente, nessuna impresa subentri nella relativa gestione.

Art. 8.

Fatte salve le funzioni di interesse esclusivamente locale, in atto esercitate dai comuni, spetta all'amministrazione regionale, oltre al potere di iniziative di cui ai precedenti articoli, l'esercizio delle funzioni di coordinamento sui servizi di trasporto di competenza regionale, degli enti locali e dei loro consorzi, che si svolgono nella Regione, anche in riferimento al piano regionale di trasporto di cui all'art. 1.

La Regione provvede altresì al tempestivo adeguamento alle pubbliche esigenze di trasporto dei relativi percorsi, dei programmi, delle tariffe e di ogni altra condizione di esercizio stabilita nel disciplinare di concessione.

Salvo il provvedimento di risoluzione del rapporto, il concessionario incorre in sanzioni pecuniarie, comminate dal presidente della Regione o assessore da lui delegato, in ogni caso di infrazione dei suoi obblighi.

La misura delle sanzioni previste, da un minimo di L. 20.000 ad un massimo di L. 1.000.000, viene determinata dal presidente della giunta o dall'assessore da lui delegato tenuto conto della gravità della inadempienza.

L'accertamento delle infrazioni viene effettuato dai funzionari in servizio presso l'ufficio della Regione, al quale è attribuita la vigilanza sulla regolarità e la sicurezza dei servizi.

Detti funzionari hanno facoltà di chiedere in visione e di esaminare direttamente i libri, le contabilità e i documenti dell'azienda relativi alla gestione del servizio ed hanno inoltre libero percorso sulle vetture e libero accesso nelle rimesse ed alle officine, previa esibizione della tessera di riconoscimento rilasciata dall'Assessore a ciò delegato.

Il concessionario ha l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni dell'autorità di vigilanza, di fornire a questa tutti i dati od elementi statistici concernenti il servizio e di fare quanto altro occorra per agevolare ai funzionari predetti il proprio mandato.

Art. 9.

Al fine di assicurare la prosecuzione dei pubblici servizi gestiti dalle imprese private e di garantire l'efficienza del necessario materiale rotabile, ai concessionari di autoservizi ordinari di linea per viaggiatori di competenza regionale, possono essere accordati dalla Regione contributi annui nella misura che verrà determinata da apposito regolamento da approvare entro il 31 dicembre 1973 in relazione alle spese di esercizio ritenute ammissibili.

Art. 10.

Restano esclusi dai contributi i concessionari che all'atto della liquidazione del contributo non siano legittimamente esercenti o abbiano sospeso i servizi relativi alle autolinee per le quali il contributo è stato richiesto.

Sono altresì escluse dal contributo previa contestazione le imprese che non rispettano il contratto di lavoro o le leggi sociali od abbiano compiuto gravi o ripetute violazioni al disciplinare di concessione.

Art. 11.

I fondi stanziati nel bilancio della Regione per i contributi di cui all'art. 9 saranno erogati in base alle percorrenze effettuate ed all'efficienza del servizio.

Art. 12.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante prelevamento dal capitolo 65/01 del bilancio 1972 per L. 200.000.000 e dal corrispondente capitolo del bilancio 1973 per L. 1.000.000.000. Le somme suddette saranno iscritte in appositi capitoli da istituirsi nei rispettivi bilanci.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 2 aprile 1973

CIPRIANI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 29 marzo 1973.

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1973, n. 13.

Modifiche alla « Legge generale sui trasporti pubblici in concessione » 2 aprile 1973, n. 12.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 2 *aprile* 1973).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo periodo del quarto comma dell'art. 5 della legge regionale « Legge generale sui trasporti pubblici in concessione » approvata dal consiglio regionale il 1° marzo 1973 è sostituito dal seguente:

« Trascorso tale termine, qualora l'accordo tra le parti non sia stato ancora raggiunto, nei successivi otto giorni il concessionario che cessa dal servizio potrà egualmente cedere in proprietà gli impianti fissi ed il materiale rotabile al concessionario subentrante. In tal caso le parti potranno stabilire, nel rispetto delle norme in argomento di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822 e successive modifiche, di rimettersi per la determinazione di quanto dovuto ad un collegio di arbitratori, che potranno esplicare il loro mandato secondo equità, nel rispetto dei criteri di cui al secondo comma del presente articolo ».

Art. 2.

Il quinto comma dell'art. 5 della legge regionale « Legge generale sui trasporti pubblici in concessione » approvata dal consiglio regionale 1° marzo 1973 è sostituito dal seguente:

« Qualora il concessionario che cessa il servizio non dovesse provvedere all'effettiva consegna per il trasferimento di proprietà degli impianti fissi e del materiale rotabile al conces-

sionario subentrante entro il termine di cui sopra, salvo quanto decideranno le parti, non avrà applicazione il quarto comma del presente articolo ».

Art. 3.

Il terzo comma dell'art. 6 della legge regionale « Legge generale sui trasporti pubblici in concessione » approvata dal consiglio regionale il 1° marzo 1973 è sostituito dal seguente:

« I crediti di cui sopra sono opponibili in compensazione, in quanto prevista dalle norme di legge in vigore, su indennizzo previsto dall'art. 5 ».

Art. 4.

Al comma cinque dell'art. 8 della legge regionale « Legge generale sui trasporti pubblici in concessione » approvata dal consiglio regionale il 1° marzo 1973 le parole « la sicurezza » sono sostituite con la parola « efficienza ».

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 ultimo comma dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul « Bollettino Ufficiale » della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 2 aprile 1973

CIPRIANI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 29 marzo 1973.

(6775)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1973, n. 2.

Norme finanziarie riguardanti il servizio antincendi.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 23 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1972 l'articolo 1 della legge regionale 21 gennaio 1963, n. 2, è sostituito dal seguente:

« La Cassa regionale antincendi concorre, nelle forme e nelle misure sotto indicate al finanziamento delle spese correnti dei bilanci dei Corpi volontari, regolarmente istituiti:

1) lire 245 annue pro abitante per i comuni aventi popolazione fino a 10.000 abitanti, secondo le risultanze dell'ultimo censimento ufficiale;

2) lire 400 annue pro abitante per i comuni aventi popolazione superiore a 10.000 abitanti e fino a 30.000 abitanti, secondo le risultanze dell'ultimo censimento ufficiale, esclusi i due capoluoghi di provincia;

3) lire 500 annue pro abitante per i comuni aventi popolazione superiore a 30.000 abitanti esclusi i due capoluoghi di provincia;

4) lire 400.000 annue per ogni Corpo volontario regolarmente istituito nei due capoluoghi di provincia;

5) lire 120.000 annue per ogni Corpo volontario regolarmente istituito, esclusi i Corpi dei comuni di Trento e Bolzano.

In caso di consorzio fra comuni, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, il contributo verrà erogato al Corpo in ragione del numero dei comuni consorziati;

6) lire 1.000.000 annue a ciascuno dei seguenti Corpi aventi sede nel capoluogo dei seguenti comuni: Borgo Valsugana, Cavalese, Cles, Fiera di Primiero, Fondo, Malè, Mezzolombardo, Pergine, Pozza di Fassa, Riva, Rovereto, Tione, Bressanone, Brunico, Egna, Malles, Merano, Monguelfo, Silandro, Vipiteno, Laives, Campo Tures, Chiusa, Naturno.

I contributi di cui sopra sono erogati dalla cassa regionale antincendi direttamente ai singoli Corpi volontari. Nei comuni con più Corpi volontari i contributi di cui ai punti 1), 2) e 3), vengono ripartiti in base ad una deliberazione del comune, in cui risulti la popolazione residente nella zona di competenza di ciascun comune.

Il contributo di cui al punto 6) deve essere utilizzato per il servizio antincendi interessante l'intero distretto o comprensorio.

Nei comuni con più di 10.000 abitanti e con più Corpi volontari, la differenza fra i contributi di cui ai punti 1) e 2), nonchè 1) e 3), spetta al Corpo del capoluogo ».

Art. 2.

Il maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, previsto in lire 110 milioni annui, farà carico al bilancio della cassa regionale antincendi. A favore della cassa predetta è autorizzata nell'esercizio 1972 un'ulteriore assegnazione di pari importo. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante prelevamento dal fondo speciale iscritto al capitolo n. 670 dello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 12 gennaio 1973

Il presidente della giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, il commissario del Governo per la provincia: BIANCO

(6796)

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1973, n. 3.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per lo esercizio finanziario 1972 (3° provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 6 *febbraio* 1973)

(6797)

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1973, n. 4.

Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1971.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 10 *aprile* 1973)

(6798)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.